

ALLE RADICI DELLA MODERNITÀ CONTEMPORANEA: DECLINAZIONI DELLA SOVRANITÀ E METAMORFOSI DEL SOGGETTO NEL NOVECENTO EUROPEO*

*AT THE ROOTS OF CONTEMPORARY MODERNITY: DECLINATIONS OF
SOVEREIGNTY AND METAMORPHOSIS OF THE SUBJECT
IN 20TH CENTURY EUROPE**

Alberto Sciumè

Università di Brescia

Abstract English: The contribution aims to investigate the relationship between civil and political society between the nineteenth and twentieth centuries, up to the birth of the Italian Republic and to verify how much the rift in it influenced the stability of the constitutional order, producing its transformation.

The investigation is carried out considering the importance of the relationship between the constitutional model and the anthropological paradigm under it and also capturing its reflections on the different forms that sovereignty progressively takes on over the period considered.

The starting point is identified in the reversion of the position between law and politics brought by the French Revolution, with the systematic subjection of the former to the latter.

The point of arrival is identified in the reconciliation between the first and the second, carried out during the work of the Constituent Assembly in the years between 1946 and 1947.

The anthropological paradigms that follow one another over time are the individualist one, the organicist one and the personalist one, the latter of which represents the basis on which the 1948 Constitution was built.

Keywords: Individualism; Organicism; Personalism; Sovereignty; Representation; Civil society; Political society.

Abstract Italiano: Il contributo si propone di indagare il rapporto tra società civile e società politica tra Ottocento e Novecento, sino alla nascita della Repubblica e di verificare quanto l'incrinatura di esso influisca sulla stabilità dell'ordine costituzionale producendone la trasformazione. L'indagine viene svolta considerando il rilievo posseduto dalla relazione tra modello costituzionale e paradigma antropologico sottostante e cogliendone, altresì, i riflessi sulle diverse forme che la sovranità progressivamente assume nel tempo del periodo considerato. Il punto di partenza è individuato nella inversione di posizione

* Dedico questo scritto alla memoria di Giulio Vismara.

❖ Italian Review of Legal History, 9 (2023), n. 3, pagg. 103-156

❖ <https://riviste.unimi.it/index.php/irlh/index>

❖ ISSN 2464-8914 – DOI 10.54103/2464-8914/21913. Articolo pubblicato sotto Licenza CC-BY-SA.

tra diritto e politica operata dalla Rivoluzione francese, con la soggezione sistematica del primo alla seconda. Il punto di arrivo nella riconciliazione tra il primo e la seconda, operata nel Corso dei lavori della Costituente negli anni tra il 1946 ed il 1947. I paradigmi antropologici che si succedono nel tempo sono quello individualista, quello organicista e quello personalista, il quale ultimo rappresenta la base su cui viene costruita la Costituzione del 1948.

Parole chiave: individualismo; organicismo; personalismo; sovranità; rappresentanza; società civile; società politica.

Sommario: 1. Modelli antropologici e soggetto di diritto: qualche riflessione orientativa. - 2. Tra moderno e postmoderno: il Mar Rosso della nostra contemporaneità. - 3. Eredi dell'*Esprit révolutionnaire*? - 4. Società civile e società politica tra Otto e Novecento. - 5. *L'homo novus* del primo Novecento e la costruzione organicista della società e dello stato. - 6. Individuo, società e stato: l'impronta del Ventennio. - 7. La persona al centro della ricostruzione del Paese e della nascita della Repubblica. - 8. Uno sguardo all'oggi a mo' di conclusione.

1. Modelli antropologici e soggetto di diritto: qualche riflessione orientativa

Se guardiamo l'oggi, non ne affiorano urti di pensiero politico, o di integrali programmi di vita, ma proposte occasionali e fortuite di una o altra legge: un quotidiano empirismo, che spesso si nasconde, o prova a nascondersi, dietro mitologie europee o utopie umanitarie o messaggi di salvezza. Segni, tutti, di una crisi della "ragione politica", la quale può nascere e svolgersi soltanto da un indirizzo culturale, e non dalla consolatoria vaghezza di astratti principi o di ignoti "valori".

Avvio questa mia riflessione con le parole tratte da uno degli elzeviri di Natalino Irti¹ che hanno impreziosito *Il Sole 24 Ore* per poco più di un anno, tra l'ottobre 2021 e il dicembre dell'anno successivo: quelle proposte qui sono considerazioni che fanno immediatamente germogliare nel giurista corrispondenze in grado di allargare lo sguardo ai molti connotati del nostro presente, fino a sollecitare domande sulle ragioni che, oggi, a secolo XXI inoltrato, hanno agevolato l'aprirsi di simile stagione di crisi. Esse mi sembrano perciò ben adatte ad introdurre le riflessioni che intendo svolgere sul tema delineato nel titolo. Che è poi tema destinato ad essere sviluppato nell'intreccio tra politica e diritto, e che pone in relazione le trasformazioni intervenute nella profilazione dei modelli antropologici del soggetto giuridico con le molteplici declinazioni novecentesche della sovranità. Sono i legami che si istaurano tra i primi (i modelli antropologici) e le seconde (le declinazioni della sovranità) a disegnare le diverse forme che, nel Novecento, hanno assunto le relazioni tra società civile e società politica destinate

¹ Irti, 2022a, p. 57.

a costituire l'ancoraggio sistematico delle architetture costituzionali (formali e/o sostanziali che esse siano state) a mano a mano disegnate nella storia europea e, in particolare qui, quelle realizzate in Italia nel corso dell'ultimo secolo del secondo millennio.

Oggi, più ancora che nel passato, il giurista non può certo rinserrarsi all'interno delle proprie specifiche competenze; neppure appare sufficiente sviluppare una riflessione, certamente preziosa e più che opportuna, in stretta connessione con esponenti di altre discipline. Occorre invece che egli assuma in prima persona una visione multidisciplinare dei problemi e delle questioni che gli si parano davanti, così da allargare lo sguardo ed estendere l'attenzione in forma tale da consentire una considerazione, la più ampia e completa possibile, di tutti i fattori in gioco nell'opera ricostruttiva della realtà che egli viene compiendo².

Nell'avviare la stesura di queste pagine dichiaro subito la mia convinta adesione all'impiego di una chiave di lettura della storia di quelle relazioni che, facendone «un [...] punto di partenza» attribuisce una «importanza costituente» alla visione per cui «il diritto, una costituzione hanno sempre dietro di sé una concezione antropologica, sociale, gnoseologica»³, un modello di uomo e un modello di cosmo e, insieme, un modello di sviluppo delle conoscenze, insomma.

Quando accada che, nel tempo, una società segua progressivamente modelli differenti da quello posto originariamente a base dell'ordine costituzionale, diviene sempre più difficile realizzare una politica del diritto capace di favorire in modo organico la crescita armonica di un determinato paese, rendendo a mano a mano più instabili i rapporti tra istituzioni e cittadini.

Dal momento che «Soltanto la storia, la conoscenza critica del passato, può [...] consentire un relativo grado di previsione»⁴ e permettere perciò una piena conoscenza del presente, la chiave di lettura appena proposta, aggiungo subito, porta il giurista che calchi ora la scena di questo primo scorcio del terzo millennio ad interrogarsi su ciò che a lui venga dal passato e, dunque, sulle eredità dell'età inaugurata dalla Rivoluzione dell'Ottantanove o, quanto meno, sul lascito a lui pervenuto dal Novecento: occorre perciò evitare di camminare sul terreno dell'esperienza storica del secolo scorso con il passo di Attila (che sembra essere oggi quello che più affascina gli esponenti della cosiddetta *cancel culture*⁵), e

² Estendendola al mondo dei giuristi, riprendo, qui, la sollecitazione che Miguel Benasayag e Géard Schmit (2003) hanno indirizzato ai professionisti della psichiatria oramai una ventina di anni fa: «È importante che, invece di pensare che i problemi della società siano appannaggio della sociologia e dell'antropologia, i professionisti della clinica partecipino alla riflessione delle altre scienze umane e condividano con esse una visione multidisciplinare dei problemi.» (p. 38 della traduzione italiana – *L'epoca delle passioni tristi*, Milano 2019¹⁴).

³ Così, richiamando il pensiero dell'Horkheimer de *L'eclisse della ragione*, Allegretti, 1989, p. 37.

⁴ Ancora Irti, 2022b, p.108.

⁵ Sul tema, Greppi, 2021.

invece prendersi cura di esso con l'impiego sistematico di una lettura intelligente degli accadimenti che ne esprimono la sostanza, così da valorizzare pienamente il contributo unico che essi portano al divenire storico dell'uomo.

L'assunzione di una prospettiva storica appare possedere ancora maggiore rilievo proprio quando, come nel caso delle vicende a cui guardiamo, la riflessione si concentri su temi che investono la forma stato e la costituzione «[...] come realtà o come dimensioni che si basano su concetti che hanno un valore universale». In queste ipotesi, se possibile ancora di più che in altre, mi pare del tutto condivisibile il pensiero di chi ritiene necessario «un atteggiamento storico che [...] sappia riflettere sulla genesi della forma politica moderna e della stessa costituzione, sui presupposti razionali che la hanno resa possibile e sugli eventuali problemi che si determinano nel rapporto tra questi presupposti e la realtà che la costituzione si propone di ordinare»⁶.

Si consideri, peraltro, che la crisi della "ragione politica" di cui parla Natalino Irti appare il fulcro e la sintesi di una più generale condizione che, come segnalavo in un intervento apparso sull'ultimo numero di *Italian Review of Legal History*, bene esprime il fascino ed insieme il dramma dell'epoca attuale.

Più in profondità, quella crisi può essere osservata collocandosi all'interno di un prisma in grado di moltiplicare le prospettive di lettura, come ha fatto, ad esempio, su *Il Foglio* del 3 novembre 2022 Sergio Belardinelli in un articolo dal titolo significativo *Prima ancora che politica, questa è una crisi antropologica*.

È bene, intanto, avere presente qui la lezione di Marc Bloch, per il quale la storia è una realtà viva, fondata sulla «irreversibilità del suo corso»⁷, e fare tesoro dell'acuta dichiarazione di Alexis de Tocqueville sul rapporto tra passato e presente: «Je remonte de siècle en siècle jusqu'à l'antiquité la plus reculée; je n'aperçois rien qui ressemble à ce qui est sous mes yeux. *Le passé n'éclairant plus l'avenir, l'esprit marche dans le ténèbres*»⁸.

I primi vent'anni del terzo millennio rappresentano un periodo in cui nell'intero mondo occidentale (in Europa, in particolare) la stagione della modernità giuridica che aveva caratterizzato il secolo ventesimo, in particolare il secondo cinquantennio, è apparsa e continua ad apparire attraversata da linee di criticità profondissime. Questa sorta di faglia prodottasi nel mondo del diritto si innesta in un'area assai più ampia, segnata da dinamiche che contraddistinguono tanto l'intera società civile quanto quella politica. Come ebbe a segnalare Paolo Grossi, oggi stiamo vivendo

un momento di lenta transizione, che ha cominciato a profilarsi già nell'ultimo scorcio del secolo XIX, ha percorso tutto il Novecento crescendo costantemente e non ha visto ancora il suo termine. Ed è veramente crisi nel suo significato più pregnante: passaggio dalla modernità a un tempo profondamente diverso, che

⁶ Bertolissi, Duso, 2008, p. 10.

⁷ Bloch, 1969, p.42.

⁸ Tocqueville (de), 1840, IV, p. 340. Il corsivo nel testo è mio.

possiamo contentarci di chiamare pos-moderno, paghi di aver segnalato con questo generico aggettivo il suo distacco dai caratteri del tempo precedente⁹.

Evidente crisi del diritto, in particolare, e del posto dei giuristi nella società. Le regole che dovrebbero far funzionare la nostra convivenza vivono un momento, certo non breve, di difficile transizione, tanto che non sono chiari ai più le ragioni del rispetto di questa o di quella norma, mentre la dialettica tra essere e dover essere, dopo i fasti del kantismo e del neokantismo, sembra essere in una fase di stanca, non soltanto in Italia. Si ricorderà, del resto, la nettissima affermazione di Kelsen:

Qualsiasi tentativo di rappresentare il significato di norme giuridiche mediante regole che descrivono il comportamento effettivo degli uomini – e, dunque, di esprimere il significato di norme giuridiche senza avvalersi del concetto di ‘dover essere’ – è destinato al fallimento¹⁰.

Ma, per riprendere la notazione di Paolo Grossi, transizione da cosa e verso cosa?

2. Tra moderno e postmoderno: il Mar Rosso della nostra contemporaneità

In effetti, se guardiamo alla nascita dell'Europa contemporanea, noi troviamo un sistema di regole, quello disegnato dall'Illuminismo e dall'azione della Rivoluzione francese, dominato dall'ambizione di costituire un insieme normativo che, per funzionare da motore di una società illuministicamente dominata dalla regola del progresso permanente, avrebbe dovuto qualificarsi per l'adozione di requisiti di generalità e astrattezza destinati a caratterizzarne le norme, attuando così un distacco sistematico del diritto dalle concrete condizioni di vita del soggetto.

Si tratta di requisiti che, perché la norma funzioni a dovere, richiedono la lontananza, la loro separazione dal soggetto del diritto e la ricostruzione del suo profilo, appunto, in termini del tutto astratti, quale soggetto concepito uguale perché deprivato delle sue qualità storiche, in quanto titolare di originari diritti fondamentali innati¹¹. Per il giurista dell'Ottocento, la concretezza esistenziale del soggetto finì così con il rappresentare un dato marginale, un'area destinata alle incursioni applicative di un diritto generato altrove, astratto perché generale e generale perché prodotto dalla volontà generale del popolo attraverso l'impiego del meccanismo della rappresentanza. Era stata, appunto, la Rivoluzione francese a coniare per questa uguaglianza un termine semplicissimo: cittadino. Ognuno

⁹ Grossi, 2011b, p. 25. Sull'impiego del termine "posmoderno" da parte di Grossi, si legga la lucidissima lettura di Cappellini, 2023, in particolare alle pp. 286ss. Volge l'attenzione al «profilo costituzionale del tempo posmoderno» Lacché, 2023b, pp. 848ss.

¹⁰ Kelsen, 1952, p. 37.

¹¹ Molto lineare ed altrettanto lucida la ricostruzione dei caratteri assunti da simile processo nella edificazione della contemporaneità in Allegretti, 1989, *passim*.

aveva le sue occupazioni, i suoi beni, le sue attività, ma per la legge tutti avrebbero dovuto essere solo cittadini, soggetti sottratti, in quanto tali, ad ogni rapporto mediato (da gruppi, associazioni e altre forme di spontanea aggregazione sociale) e definiti tali ad opera della legge espressione della volontà generale, che, sola, li avrebbe individualmente messi in relazione con lo stato.

Paradigma¹², questo, oggi in più parti oggetto di interventi manipolativi ad opera degli attori sociali ed istituzionali che, in più di due secoli, hanno calcato la scena europea e che hanno operato assai spesso in profondità per ridisegnarne contorni, contenuti e profili, fino ad incrinarne l'originaria plasticità. Paradigma, perciò, che pur con il trascinarsi di forme espressive dell'originaria visione dell'uomo e del cosmo propria della cultura dell'Ottantanove (che fa ritenere questa nostra epoca postmoderna tuttora incastonata nella contemporaneità) sembra comunque in via di progressiva ed accelerata dismissione a seguito di un percorso accidentato, la cui conoscenza storico-critica aiuta il giurista a svolgere con maggiore consapevolezza i suoi compiti di interprete della realtà.

Quale è stato il percorso, seguendo il quale si è giunti, oggi, al sostanziale smantellamento di un modello che solo due secoli fa appariva la piattaforma ideale per la realizzazione di un uomo e di un mondo nuovi? Quali dinamiche hanno segnato le trasformazioni intervenute nella costruzione delle diverse forme di sovranità politica? Quale influenza su di esse hanno avuto i diversi modelli di uomo e di cosmo disegnati tra Otto e Novecento?¹³

Questo mio intervento intende innanzitutto fissare in modo più netto i contorni di simili interrogativi, che, prima di essere il frutto di un percorso intellettuale seguito, rappresentano il precipitato di una riflessione sull'esperienza giuridica del Novecento.

Quell'esperienza ha, peraltro, nelle dinamiche proprie della sovranità e del suo esercizio un punto di riferimento essenziale, dal momento che attorno ad esse ed alle forme che ne hanno caratterizzato l'espressione si è sviluppata buona parte della storia dell'età contemporanea.

Anzi, a spingersi ancora più in profondità, occorre rilevare con Antonio Padoa Schioppa che

¹² Impieghiamo questo termine con la prudente attenzione a cui induce il sapiente *caveat* di Francesco Calasso per cui il «[...] terreno della storia umana [...] di paradigmi non è tessuta» (Calasso, 1966, p. 66).

¹³ A mo' di riflessione preliminare, segnalo qui la ricostruzione critica che della relazione autonomia privata e pubblica e di quella tra diritti umani e sovranità popolare tra Otto e Novecento ha compiuto Jurge Habermas, 1992, a cui rinvio (in particolare, alle pp. 101 – 116, ove la seguente valutazione conclusiva della vicenda storica considerata: «La condotta dell'individuo consapevole si commisura allora ai criteri seguenti: 1) ideale espressivo dell'autorealizzazione; 2) idea deontologica della libertà; 3) massima utilitaristica nell'espansione delle opportunità individuali».

Pochi termini relativi alle istituzioni hanno conosciuto nella storia un ventaglio altrettanto ampio di significati quanto quello di sovranità. Ed anche oggi su questo fronte la realtà presenta vistosi fenomeni di trasformazione per i quali occorre ricalibrare un concetto che viene variamente declinato in chiave storica come in chiave politologica¹⁴.

Già, perché la moltiplicazione delle aree in cui ci troviamo a parlare di sovranità è sotto gli occhi di tutti e risulta una circostanza di chiara evidenza. Accanto alla sovranità politica in senso stretto noi vediamo oramai discutere apertamente di sovranità digitale¹⁵, di sovranità alimentare (il governo in carica mentre scrivo ha inserito questa formula nella denominazione del Ministero dell'Agricoltura), di sovranità economica, di sovranità biologica, e così via. Non facciamoci prendere dalla tentazione formalistica di espungere queste forme di sovranità dal giuridico: si tratta di aree che domandano in modo pressante ed a gran voce continui interventi regolatori in piena coerenza con quanto appare essere il contraddittorio paradigma della contemporaneità, avere una penetrante regolamentazione a difesa di una libertà che si pretende sempre più solida e diffusa, povera nel suo concreto esercizio, ma astrattamente considerata capace di estendersi all'infinito. Il giurista ha perciò pieno titolo di volgere l'attenzione a queste forme, prima che per l'esigenza di dare vita a nuovi interventi regolatori, quale acritica mano tecnica del potere politico, per il suo ineliminabile ruolo di consapevole lettore della dialettica tra 'il particolare' della singola, concreta soluzione giuridica e 'l'universale', costituito dal parametro sistematico di una prospettiva ricostruttiva degli eventi geneticamente segnata dalla ineliminabile spinta alla giustizia della quale egli è (o dovrebbe essere) interprete per ruolo suo proprio.

Del resto, è senz'altro vero che «La parola *sovranità* presenta una straordinaria plasticità, segue il divenire delle forme politiche, e si trasforma, mutando la cosa cui viene riferita [...]»¹⁶.

Ed è altrettanto vero che la plasticità con cui si presenta la sovranità nel suo sviluppo storico riflette anche i paradigmi antropologici e cosmologici che, nel tempo, sono stati posti a base delle relazioni tra società civile e società politica per modellare istituzioni e forme di rappresentanza, quali tentativi di proiezione della prima sulla seconda.

Un primo tema di riflessione è perciò quello della relazione tra l'esperienza della sovranità quale si è venuta sviluppando nel corso del Novecento e sino a noi, le diverse forme da essa assunte e i diversi modelli di uomo e di cosmo che, nel tempo, si sono succeduti, in un confronto acceso tra forze culturali e politiche spesso diversissime tra loro.

Nello snodarsi del percorso che, nel secolo ventesimo, conduce al passaggio dalla modernità alla postmodernità giuridica, possiamo individuare un punto di

¹⁴ Padoa Schioppa, 2022, p. 3.

¹⁵ Si prenda ad esempio quanto scriveva Bria, 2021.

¹⁶ L'affermazione è di Morrone, 2017a.

partenza, alcuni passaggi cruciali, e, nell'attualità precaria del nostro presente, un punto di temporaneo, quanto incerto arrivo.

3. Eredi dell'*esprit révolutionnaire*?

Quanto al punto di partenza, esso va individuato nella prefigurazione di un diritto costruito come insieme di norme astratte, destinate ad un soggetto unico indistinto (il cittadino, appunto); tale modello è in effetti il prodotto di un completo capovolgimento prospettico realizzato dalla Rivoluzione francese nel disegnare la nuova architettura delle istituzioni e della società. È tale capovolgimento ad inaugurare in forma indelebile il paradigma della contemporaneità: rispetto al mondo di Antico Regime, la Rivoluzione infatti opera una radicale inversione logica tra politica e diritto. Non è più il diritto a costituire il fondamento di ogni azione politica ma è la seconda, a diventare l'antecedente logico destinato a giustificare il diritto. Il «legicentrismo rivoluzionario», fin dai primi mesi della travolgente ondata rivoluzionaria, compie infatti sì una straordinaria sacralizzazione della legge, ma, al contempo, approda ad «un uso pratico del diritto che subordina totalmente quest'ultimo alle ragioni della politica»¹⁷.

È, questa, la prospettiva che anima fin dal 1789 quello che Portalis chiamava *l'esprit révolutionnaire*: «Nous appelons esprit révolutionnaire, le désir exalté de sacrifier violemment tous les droits à un but politique, et de ne plus admettre d'autre considération que celle d'un mystérieux et variable intérêt d'État»¹⁸.

Una radice robustissima di quell'inversione, decisiva per la storia dell'uomo occidentale contemporaneo, troviamo nelle argomentazioni con cui, quasi due secoli prima, Thomas Hobbes aveva imperniato la validità della norma esclusivamente sull'autorità di colui che la emana. Si ricorderà il meccanismo impiegato dal filosofo inglese, quello del dialogo immaginario tra un filosofo, portatore degli ideali di rinnovamento radicale propri di un diritto di stampo giusnaturalistico, ed un giurista, che, da *doctor* immerso nella pratica forense del Seicento, non poteva che aderire pervicacemente alla tradizione scolastica propria del sistema di Diritto comune.

«Auctoritas non veritas facit legem»: è il potere, non la verità a fondare il diritto, questo il principio propugnato dal *Philosopher* hobbesiano contro la tesi del *Lawyer*, a giudizio del quale, invece, «ratio est anima legis». Disincantata ed anche un po' sbrigativa la motivazione della preferenza accordata da Hobbes all'*auctoritas*: a seguire la soluzione inversa, quella di un fondamento oggettivo del diritto, «a chiunque sarebbe lecito proclamare contraria alla ragione qualsiasi

¹⁷ Cavanna, 2005, p. 408.

¹⁸ Portalis, 1801, p. 12s. Era una visione lucidissima che conteneva, dunque, la netta prefigurazione di quella che sarebbe stata la traccia fondamentale dell'esperienza politica e sociale contemporanea, ossia la completa dipendenza dell'ordine giuridico dalla decisione politica.

legge e cogliere così il pretesto per non obbedire». A farla da padrone nella riflessione di Hobbes è un giudizio di completa sfiducia nelle capacità delle persone *uti singuli* di esprimere giudizi obiettivi: infatti

[...] le inclinazioni degli uomini sono diverse [...] sicché quel che uno [...] chiama buono, l'altro biasima come cattivo [...]. Donde sorgono discordie e contese e lo stato di guerra perdura tutto il tempo che, per la diversità delle ragioni individuali, bene e male si misurano con diverso metro¹⁹.

Si leggano, tra le tante percezioni che la letteratura testimonia della nuova e decisiva inversione prospettica sancita dalla Rivoluzione, le parole straordinariamente efficaci che un grande drammaturgo del Novecento, Friederich Dürrenmatt, mette in bocca al personaggio di una delle sue commedie (non per nulla denominato *Il Ministro*), destinato a rappresentare, appunto, il mondo della politica: «Nella mia qualità di Ministro della giustizia devo valutare la giustizia secondo se è o no politicamente accettabile»²⁰.

Quella realizzata allora fu dunque un'operazione di non poco conto, perché essa condusse a sostituire al giurista il politico nella funzione di manutentore della costituzione formale e/o di quella materiale di un paese. Con la Rivoluzione il giurista diviene così uno strumento nelle mani del politico, che lo impiega a suo piacere per lo svolgimento di una funzione che il secondo prende completamente nelle proprie mani.

Come ha scritto di recente Paolo Alvazzi del Frate, «grazie alla separazione dei poteri e alla drastica limitazione delle funzioni della magistratura vennero meno i tradizionali controlli sulla "costituzionalità" delle leggi» (ossia la loro valutazione alla luce delle *Lois Fondamentales* del Regno) che, in Francia, venivano esercitati dai *Parlements*, in particolare da quello di Parigi, «che si considerava "le véritable depositaire des lois fondamentales de l'Etat"»²¹.

Ecco, dunque, quello che appare davvero il punto di partenza decisivo: la inversione logica tra diritto e politica, che sovverte ruolo e professionalità del giurista e che inventa una professione, quella del politico, separata ora dalla concreta istituzione a cui, di volta in volta, egli si applica.

¹⁹ Hobbes, 1666, *passim*. La novità della riflessione hobbesiana è stata sottolineata di recente da Riccardo Cavallo. «Anche se Bodin era certamente riuscito a distinguere l'*auctoritas* dalla *potestas*, Hobbes riesce ad andare oltre questo *distinguo* poiché tutto diventa decisione sovrana: l'*auctoritas* non è un mero garante dell'ordine ma è colui da cui promana una decisione pura e originaria, non derivabile né da una norma né da un ordinamento precedente.» (Cavallo, 2022, p. 242).

²⁰ Dürrenmatt, 2018, p. 50.

²¹ Alvazzi del Frate, 2022, pp. 39-46.

4. Società civile e società politica tra Otto e Novecento

Nella nuova era che il *bouleversement* rivoluzionario inaugura, un passaggio cruciale nella configurazione del rapporto tra società civile e società politica che intendo mettere qui a fuoco si compie invece circa un secolo più avanti, nell'arco di tempo tra la fine dell'Ottocento ed i primi quindici anni del Novecento, periodo in cui si verificano trasformazioni profonde nella società europea, in quella italiana in particolare, trasformazioni che hanno nella Grande Guerra il loro tragico stop and go.

La vicenda alla quale intendo riferirmi non è certo l'unico *turnover* postrivoluzionario che percuote l'Italia del tempo; è però quella in cui, anche a considerare il grave perturbamento prodotto dalla grave crisi del 1870 e dal successivo *non expedit* della Sacra Penitenzieria pontificia, forse per la prima volta nella storia dell'Italia unita si manifesta un'incrinatura profonda nella relazione tra la società civile e la società politica ed emergono contrapposizioni decisive nella individuazione dei paradigmi antropologici e cosmologici destinati a sostenere lo sviluppo di quella relazione al giro di boa del nuovo secolo.

Leggiamo quelle trasformazioni attraverso la lettura compiuta da un grande giurista, Santi Romano, davvero assai lucido nel valutare la realtà in cui si trova immerso, in un intervento del 1909 dal titolo *Lo Stato moderno e la sua crisi*. La riflessione di Romano, esposta nella prolusione inaugurale tenuta in quell'anno all'Università di Pisa, è arcinota ed è stata al centro di innumerevoli studi, anche in tempi recentissimi. Il titolo dell'intervento romaniano, poi, lo rende ai nostri occhi attualissimo²², anche in considerazione del fatto che in esso l'autore mette a nudo i timori, le paure, che erano sue e dell'intera società italiana di allora. Considerarlo con l'attenzione orientata da questa chiave di lettura prospettica ne aumenta sensibilmente, perciò, se possibile, il fascino e l'attrattiva.

Di che hanno paura Santi Romano e gli italiani, che vivono quel tempo così turbolento ed accidentato?

L'inizio del Novecento è una stagione di profondi rivolgimenti sociali che si affiancano ai mutamenti radicali prodotti dalle nuove entusiasmanti invenzioni tecniche, cariche delle promesse di rendere stupende l'economia e la vita quotidiana di larghi strati della popolazione. Sono proprio queste mirabolanti

²² Utilizzo qui l'edizione del 1909. Ad essa segue, l'anno successivo, la pubblicazione del testo nell'"Annuario della R. Università di Pisa per l'Anno Accademico 1909 – 1910", pp. 10ss., e, nello stesso anno, quella nella "Rivista di diritto pubblico", pp. 87ss. Nel 1931 la prolusione appare in Id., *Prolusioni e discorsi accademici*, Modena, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza della R. Università di Modena, pp. 69ss., e nel 1969, in Id., *Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè, pp. 5ss. Un'acuta lettura del testo romaniano proprio tra crisi del passato e crisi del presente in Morrone, 2017b, pp. 135ss. Sul tema, Andrea Morrone è intervenuto a più riprese (2012, pp. 369ss.; 2016, pp. 93ss.). Si consideri inoltre la lettura del testo romaniano operata da Grossi (2011a), ora in Id., *Introduzione al Novecento giuridico*, Roma-Bari, Laterza, 2012.

prospettive a produrre effetti di segno opposto a quelli propri di un immediato entusiasmo, e a generare insicurezze e preoccupazioni intensissime. Di fronte a quei fatti l'Italia del nuovo secolo, trasformata in forza inerziale l'originaria spinta risorgimentale, si scopre paese assai più articolato e complesso di quanto non credesse, un paese culturalmente eterogeneo, ricco di idealità e tuttavia instabile e capace di generare un forte senso di precarietà.

Al Santi Romano giurista, e forse anche al Santi Romano cittadino al pari di tanti altri, appaiono numerosissimi i fatti capaci di generare un'instabilità quasi insostenibile. Chiedendosi quale fosse stato l'orizzonte dei fenomeni reali e delle idee che aveva attirato l'attenzione del giurista palermitano, in un intervento del 2011 dedicato proprio alla prolusione pisana del 1909²³, Sabino Cassese individuava una serie consistentissima di fatti e di eventi, che costituivano il 'nuovo' capace di sollecitare la riflessione di Santi Romano. Il problema della rappresentanza, innanzitutto, con il progressivo allargamento del suffragio, rapidamente passato dall'8 al 25% della popolazione; quindi, la crescita smisurata del sistema amministrativo e delle gestioni pubbliche dei servizi, con l'aumento esponenziale degli enti pubblici²⁴, con nuovi istituti nel lavoro pubblico, e una nuova legislazione sociale. Vi era, soprattutto, la impressionante diffusione di forme di autorganizzazione degli interessi sociali ed economici che innervavano in modo capillare la società. E, ancora, la prepotente affermazione del sindacalismo, anche rivoluzionario (che non risparmiava l'ambito pubblico) e di movimenti a carattere corporativo, che riempivano le piazze di 'sovversivi'.

«Tutti questi fenomeni – osservava Cassese – erano rilevati da studiosi di scienza politica e politologi in termini di sgretolamento della sovranità, crisi del parlamentarismo, neofeudalesimo e nuovo medioevo»²⁵.

Il Paese non era preparato a tanto. Sul piano dell'esperienza giuridica e sociale l'Italia di quel periodo stava in effetti attraversando una sorta di nuova rivoluzione che investiva il modello di uomo e di cittadino faticosamente messo a punto nei primi cinquant'anni di storia unitaria: quell'uomo, quel cittadino (individuo fino ad allora isolato, in rapporto *one to one* con lo stato) si veniva riscoprendo persona, soggetto capace, cioè, di realizzare relazioni sociali e socievoli dotate di dignità politica, senza bisogno della mediazione delle istituzioni ed anzi in grado di intervenire costruttivamente su di esse.

Quei fenomeni apparvero alla classe dirigente di allora senz'altro impressionanti e tali da costituire, come dichiara Santi Romano, «il maggior fatto dell'età contemporanea»²⁶, dotati di un carattere del tutto antagonistico nei confronti

²³ Cassese, 2012.

²⁴ La limitata attenzione che simili temi ricevono dal nostro diritto amministrativo di allora è efficacemente ricostruita da Sordi, 2017, pp. 175ss.

²⁵ Cassese, 2012, p. 5.

²⁶ Romano, 1909, p. 13.

dello Stato, entro cui (e talvolta contro cui) essi si moltiplicavano e fiorivano²⁷.

Il fatto è che tutti quei movimenti (in fondo, anche gli stessi movimenti anarchici che pure si ponevano radicalmente *contra legem* e diffondevano la maggiore inquietudine nella popolazione) erano l'espressione di una profonda insoddisfazione verso le forme tradizionali attraverso le quali si declinava la partecipazione alla vita politica del Paese, nascente anche dalle mutate condizioni economiche e sociali di quel tempo. Era avvertita perciò la necessità di disporre di un nuovo modello di rapporto tra società civile e società politica, che potesse sostituire quello inaugurato con la Rivoluzione dell'Ottantanove e che lo Statuto albertino aveva fatto suo²⁸.

Si doveva in realtà prendere atto del fatto che l'ordine giuridico risorgimentale, ben piantato, come esso era, su di un modello antropologico individualista e su di una visione cosmologica della società nella quale non vi era spazio diverso da quello circoscritto al rapporto dialettico tra stato ed individuo, si mostrava oramai del tutto inadeguato a rispondere efficacemente alle trasformazioni della società italiana che si stava affacciando al secolo ventesimo.

In generale, infatti, i modelli costituzionali che si erano affermati nell'Europa dell'Ottocento avevano mirato, tutti, a costruire i rapporti fra società civile e società politica (perciò le istituzioni del nuovo stato di diritto) con l'impiego di una matrice di stampo liberale, che poneva al centro della dinamica sociale ed economica dello stato-nazione una visione dell'uomo caratterizzata appunto in senso individualistico. Alla persona, con le sue relazioni, i suoi rapporti familiari, sociali, economici, che avevano dato ad essa la consistenza necessaria a rendere la sua soggettività il perno dell'architettura politica d'*Ancien Régime*, era stato così sostituito l'individuo, entità antropologica nobilitata dall'attribuzione di una nuova, esplicita finalità dell'esistenza, intesa come «lo svolgimento più esteso ed armonico possibile di tutte le sue facoltà», tanto che «secondo ragione non si può desiderare per l'uomo uno stato diverso da quello nel quale il singolo goda della più completa libertà di sviluppare in sé e intorno a sé la propria personalità»²⁹. Per dirla con Umberto Allegretti, vi era dietro questa affermazione «un intero universo filosofico e reale», che poneva l'individuo quale entità fondante, rendendolo il valore orientativo ed irriducibile dell'intero movimento della realtà.

Nella prospettiva che si era affermata progressivamente all'interno delle *élites* culturali europee del secolo diciannovesimo era divenuto dominante, così, il

²⁷ Per una lettura della prolusione pisana del 1909 legata alla preoccupazione di Santi Romano di garantire la coesistenza tra ordine e pluralismo, rinvio a Croce, Goldoni, 2020, *passim*.

²⁸ Sulla frattura tra società civile e società politica (stato) e sulla necessità della sua ricomposizione in sede costituzionale, rinvio qui a Grossi, 2000, ed al recente Lacché, 2023b. Un contributo importante al dibattito sviluppato in Italia sul tema, proviene da Lacché, 2023a.

²⁹ Humboldt, 1702.

principio secondo cui «il libero sviluppo dell'individualità è uno degli elementi essenziali del bene comune, che non solo è connesso a tutto ciò che viene designato con i termini di civiltà, istruzione, educazione, cultura, ma è di per se stesso parte e condizione necessaria di tutti questi valori». Quella dell'individuo era, dunque, per seguire ancora la riflessione di John Stuart Mill, una libertà «piena ed illimitata di gusti ed occupazioni, [una, ma meglio] /a libertà di formarci un piano di vita conforme alle nostre inclinazioni e di fare quello che vogliamo»³⁰.

È indiscutibile il peso decisivo che la cifra individualistica della società civile e delle istituzioni politiche dell'Ottocento europeo ha avuto, nel bene e nel male, nel processo di formazione del diritto occidentale dell'età contemporanea.

Il trapianto del modello individualistico di costruzione dei rapporti sociali dal terreno della riflessione filosofica a quello del diritto possedeva, peraltro, un'intima fragilità che minava alla radice la relazione tra mondo politico e società civile. La debolezza di quel *transfert* è stata messa in evidenza in modo convincente da Riccardo Orestano circa una sessantina di anni fa.

«Alla radice delle difficoltà in cui si è dibattuta la scienza giuridica del XIX secolo – segnalava appunto Orestano - vi è infatti quella che potremmo chiamare la “grande illusione” della Pandettistica, vale a dire di poter trasportare dal piano filosofico-giusnaturalistico al piano giuridico-positivo l'idea dell'individuo-soggetto di diritto, con tutti i suoi attributi e i suoi predicati e di poter costruire sulla sua potestà di volere il “sistema” giuridico.» Mentre, «Prescindendo volutamente dagli ordinamenti positivi, la teoria dell'individuo quale “soggetto” del sistema dei diritti soggettivi e quella conseguente della piena autonomia del diritto privato potevano infatti essere sviluppate — in sede filosofica — senza eccessive difficoltà e in maniera sufficientemente armonica [...], il quadro cambia completamente quando dalla sede filosofica si venne a passare a quella giuridica, cioè quando questi concetti furono posti a base di vere e proprie sistemazioni giuridiche, [...] [ossia] di un sistema che, con la stessa struttura logica di quello filosofico, dovesse rispecchiare il diritto positivo. [...] I giuristi, infatti, legati al concreto dell'esperienza giuridica, non potevano *ignorare* o *degradare*, come avevano fatto i filosofi, il diritto obiettivo. L'esistenza di un ordinamento positivo, comunque costituito e concepito, era un dato della realtà che i giuristi non potevano prendersi la libertà di pretermettere o ridurre a rango di conseguenza rispetto al sistema dei diritti soggettivi»³¹.

³⁰ Mill, 1859.

³¹ Orestano, 1960, p. 159. Lungo questa linea di lettura della cifra individuale del soggetto e delle sue ricadute nell'ordine giuridico mi pare si collochi anche la ben più recente riflessione di Francesco Viola. «Non bisogna dimenticare – scrive il filosofo del diritto palermitano – che il diritto non guarda al singolo individuo, ma alle relazioni intersoggettive o ai cosiddetti “rapporti giuridici”. Il suo problema da risolvere è quello della *legge*, cioè del coordinamento delle azioni dei soggetti. Ma questo dipende dal modo di concepire la soggettività. Per definire i rapporti tra gli individui bisogna prima

Si comprendono meglio, allora, le ragioni del progressivo manifestarsi, quanto meno in Italia (paese dominato da un eclettismo politico e culturale che rendeva le istituzioni più deboli che altrove), di un'adeguatezza strutturale del modello individualistico e la sua incapacità a reggere, nell'incedere del diciannovesimo secolo, l'impatto con una società segnata da mutamenti radicali nella relazione tra stato, individuo e persona, e incisivamente orientata ad avanzare, in modo sempre più convinto, la domanda di un ordine giuridico decisamente più complesso. È quella inadeguatezza oramai palese che la prolusione romaniana del 1909 denuncia esplicitamente.

La classe politica italiana di allora fu, tuttavia, incapace di rispondere in modo intelligente a quella richiesta di partecipazione e di revisione in profondo della relazione tra società politica e società civile.

Troppo schematicismo ereditato dal liberalismo uscito dalla Rivoluzione francese, che aveva prodotto uno stato di diritto monco; troppa pretesa di affermare come vincente il paradigma della esclusività della relazione dialettica stato – individuo, carico di una volontà programmatica diretta a negare valore e rilevanza politica ad azioni che vedessero al centro non l'individuo ma la persona, cioè l'uomo ontologicamente dotato di una dinamica relazionale³².

sapere quali caratteristiche essi abbiano. E non c'è dubbio che una soggettività intesa come fascio di poteri assoluti ponga problemi ardui al diritto.» (Viola, 1999, p. 631).

³² Entra qui decisamente in gioco il nodo del paradigma antropologico e cosmologico al quale ci siamo richiamati nell'avviare questa riflessione. Come scriveva Jacques Maritain nel 1946 (non a caso, a guerra da poco tempo conclusa ed in più in singolare coincidenza con l'anno di inizio dei lavori della nostra Costituente), «Abbiamo delle buone ragioni per credere che la distinzione tra individuo e persona, o piuttosto tra individualità e personalità, della quale i principi di San Tommaso d'Aquino ci scoprono l'importanza essenziale, sia una tra le verità di cui il pensiero contemporaneo ha particolarmente bisogno, e che da essa potrebbe trarre molto profitto.» (Maritain, 2022¹³, p. 7). L'opera venne edita per la prima volta nel 1946 a Bruges con il titolo *La personne et le bien commun*. La prima edizione italiana è del 1948. Io mi sono avvalso della tredicesima, meritoriamente realizzata dall'editrice Morcelliana, appunto, nel 2022. È la distinzione tra individuo e persona a costituire il *fil rouge* della lettura della relazione tra i diversi paradigmi antropologici (appunto quello individualista e quello personalista) e le architetture costituzionali che intendono dare corpo ai rapporti tra società civile e società politica tra Otto e Novecento. La letteratura sul tema persona/individuo/diritto è ricchissima. Ricordo, intanto, qui innanzitutto il saggio di Guido Alpa su *La persona. Tra cittadinanza e mercato*, che, già una trentina di anni fa, segnalava la fondamentale trasformazione in atto nell'impiego della prospettiva individualista, con il sottolineare come «L'individuo non [potesse] più essere considerato, come accadeva nel secolo scorso, come una monade, portatore di libertà e di autodeterminazioni solo formali. L'individuo – oggi – deve essere considerato sia nella sua individualità sia nella sua appartenenza alla comunità.» (Alpa, 1992, p. 5). Secondo tale prospettiva ricostruttiva, l'individualità finiva così con l'inglobare la dimensione personale del soggetto, con un processo di elisione della seconda componente e di completa incorporazione nella prima della dimensione

Alla mente argutissima del giovane autore dell'intervento pisano (nel 1909 Romano aveva 34 anni) tale inadeguatezza non poteva sfuggire: davvero esuberante la presenza di soggetti politici non più a matrice individuale, ma collettiva o comunitaria, perché essi fossero accolti in un sistema caratterizzato da dinamiche ancora vetero risorgimentali.

Prese così corpo il timore per il rischio di una catastrofe e divenne assai acuta la paura che quei movimenti, insinuandosi nella esclusività della relazione individuo – stato, potessero minare alla radice il secondo, quello che, a giudizio di Santi Romano, «[...] frutto di un lungo e sicuro processo storico, [aveva] dato vita ad una grandezza sociale, per esprimerci alla meno peggio, maggiore di ogni altra e

antropologica che era propria dell'altra. Si tratta di un processo che oggi noi possiamo vedere destinato a produrre effetti importanti nella costruzione di questa nostra società del terzo millennio. Un contributo rilevante alla riflessione sul tema dava nel 1999 Francesco Viola, il cui saggio si è appena ricordato, che segnalava «innanzi tutto che nella tradizione giuridica parlare di "individuo" non dice ancora nulla» e che «[...] nonostante l'antichità del concetto giuridico di persona, oggi è in atto una presa di coscienza significativa delle sue implicazioni con il probabile risultato di una messa a punto di un nuovo modo di concepire la persona come categoria giuridica.» (Viola, 1999, pp. 621s.). Ricordo, poi, tra le opere più recenti, Boniolo, De Anna, Vincenti, 2007; Rauti, 2015, pp. 503ss.; Míguez Núñez, 2018; Ciancio, Goisis, Possenti, Totaro, 2022. Mi pare, infine, che, indirettamente, rechino un contributo rilevante all'approfondimento del tema anche Brito, 2002; Cittadino, 2020; De Carli, 2022 (una ricerca, quella curata da Paolo De Carli, davvero preziosa e di portata particolarmente innovativa grazie all'inquadramento del tema nel contesto europeo); La Rocca, 2022; Alpa, 2022; Grondona, 2023, pp. 357ss. Per quanto mi riguarda, nell'articolazione soggetto di diritto/individuo/persona, mi pare che costituisca un chiarissimo e indiscutibile punto di sintesi la posizione espressa da Sergio Cotta all'atto di trarre le conclusioni nella redazione della voce *Persona* per l'Enciclopedia del diritto, con la distinzione tra individuo e persona e la caratterizzazione della seconda in termini di relazionalità ontologica e strutturale. A conclusione di una limpida ricostruzione semantica del termine e della sua intersezione con il distinto concetto di individuo, scriveva Cotta (era il 1983) che «[...] la più elementare osservazione empirica mostra l'insopprimibile relazionalità delle persone: vita da vita, vita con vita, in tutta l'estensione e profondità [...]. Il dato empirico riceve un senso più profondo dall'analisi fenomenologica di Husserl [il riferimento è all'Husserl di *Méditations cartésiennes* – Paris 1931], la quale mostra che la riflessione dell'io su di sé, comporta il riconoscimento della presenza di un altro, che è un *alter ego*, uno "come me" [...]. Di contro alle considerazioni fenomeniche della persona e della sua socialità [...] emerge la realtà 'strutturale' della persona. Essa è unica e irripetibile [...]. Ma al tempo stesso, per struttura e non per arbitrio proprio o altrui, è relazionale [...]. Lungo un itinerario filosofico millenario, interrotto e ripreso più volte, la persona è stata colta nella sua intrinseca sintesi di unicità e relazionalità. [...] In questo senso è pienamente giustificata, dal punto di vista filosofico, la sua centralità [...] nell'esperienza giuridica.» (Cotta, 1983, pp. 168s.). Ad una diversa contrapposizione si richiama Zagrebelsky, 2023, pp. 74ss., quella tra individualismo e organicismo (con la prospettiva personalista collocata in posizione marginale).

più di ogni altra attiva e potente»³³.

Ed effettivamente era lo stato ad essere sotto l'attacco delle forze che si erano venute progressivamente con l'organizzare all'interno della società: esse premevano in modo fortissimo per rivendicare come proprio un diritto alla titolarità di porzioni di sovranità, di quella sovranità che nella visione ottocentesca avrebbe dovuto invece essere appannaggio esclusivo di uno stato realizzato in Italia secondo il modello indiscutibile dello Statuto.

La crisi fu dunque crisi della radice individualistica dell'ordine costituzionale risorgimentale, fondato sul binomio costituzione/codice civile, crisi che fece venire meno un pilastro di quell'ordine, necessario a garantire lo sviluppo della società e dello stato italiani secondo il modello liberale.

Nell'arco di tempo tra la fine dell'Ottocento ed i primi quindici anni del Novecento, quella crisi rese, se possibile, decisamente più circostanziata l'attenzione alla definizione del paradigma cosmologico ed antropologico alla base dell'ordine costituzionale.

La riflessione di Santi Romano sfociata nella prolusione pisana si colloca proprio al centro di quel periodo, che rappresenta perciò una stagione in cui si fa più incisivo il confronto sui valori politici sopra i quali fondare l'Italia del nuovo secolo. L'attenzione era rivolta a tracciare, spesso in modo tumultuoso e talvolta anche con formule tra loro contraddittorie, le linee generali di un disegno costituzionale che esprimesse nel modo il più adeguato possibile il nuovo modello d'uomo e di società di cui erano fautrici le forze che all'inizio del nuovo secolo andavano a comporre il quadro dinamico richiamato appunto nella prolusione pisana, quello che, a giudizio dell'allievo di Vittorio Emanuele Orlando, mirava

[...] a scalzare non la formula scientifica che definisce lo Stato moderno, ma le basi stesse su cui poggia il suo principio sostanziale [...], movimento, ancora che [...] promuovono e [...] agevolano coloro che mirano ad un sovvertimento generale degli attuali ordinamenti [...] [a cui] guardano con simpatia, come potente affermazione di vitalità democratica, coloro che, pur rifuggendo da vie incostituzionali, vagheggiano riforme profonde e radicali³⁴.

³³ Romano, 1909, p. 8.

³⁴ Romano, 1909, pp. 11-14. Nel 1986, Aldo Mazzacane parla, per quel periodo, della presenza di «una malattia mortale [che] sembrava aver colpito l'Europa» all'aprirsi del nuovo secolo e che appariva l'espressione di «[...] un "tramonto dell'Occidente" oltre il quale si profilavano le incombenti fortune dei "moderni barbari": i socialisti, i collettivisti, le folle, i segni erano sotto gli occhi di tutti. Gruppi organizzati, soggetti collettivi – associazioni d'interesse o di professioni, sindacati, organizzazioni di massa – avanzavano sulla scena della società senza trovare una rappresentanza istituzionale adeguata, senza incanalarsi nelle forme della legalità statuale, anzi muovendosi molto spesso al di fuori e contro lo Stato» (Mazzacane, 1986, p. 15s.).

5. *L'homo novus del primo Novecento e la costruzione organicista della società e dello stato*

La situazione che si venne così a creare è stata ben sintetizzata da Aldo Mazzacane con l'indicazione della «incapacità della borghesia liberale ad interpretare e governare i rapidi mutamenti della società contemporanea»³⁵.

Fra i movimenti collettivi allora di più ampia diffusione furono il socialismo ed il nazionalismo (forze, entrambe, che fra Otto e Novecento si erano costituite in partito, ma in tempi relativamente lontani l'uno dall'altro: nel 1893 la prima, in due momenti diversi, nel 1910 e nel 1914, la seconda) a giocare un ruolo di primo piano in quegli anni. Il movimento nazionalista, in particolare, divenne rapidamente un ricco crogiolo nel quale vennero fusi senza sosta argomentazioni e riflessioni destinate ad essere forgiate in forma di strumenti di sostegno al nascente paradigma dell'interesse nazionale contrapposto sistematicamente al tradizionale modello individualista, appannaggio della tradizione liberale.

È perciò sul terreno di un confronto serratissimo fra strategie ideologiche assai differenti che si consuma la contrapposizione tra la concezione liberale dello stato, ancora radicata decisamente sulla matrice risorgimentale, e le nuove traiettorie seguite dalle nuove forze politiche, all'interno delle quali si affermarono alcuni dei protagonisti della storia istituzionale del periodo successivo alla Prima guerra mondiale.

Per la capacità di sviluppare una politica innovativa, tale però da non apparire eversiva, tra i due movimenti fu quello nazionalista a sviluppare un programma politico capace di fare maggiore presa sull'opinione degli appartenenti al ceto borghese, vero *target* di ogni strategia di allargamento del consenso politico.

Pagine radicalmente critiche sui fondamenti individualistici del liberalismo troviamo scritte da Alfredo Rocco nel pamphlet *Che cosa è il nazionalismo e che cosa vogliono i nazionalisti* («Tutta la prima metà del secolo XIX fu piena di questo grande dramma, costituito dalla lotta fra l'individuo e lo Stato. *L'affermazione dell'individuo contro il prepotere della collettività fu il fatto storico più importante dei secoli XVIII e XIX. L'individualismo impregnò di sé, in tal modo, tutto il pensiero del secolo XIX, e si affermò in tutti i campi. Nel campo economico si chiamò liberismo, nel campo politico liberalismo*»³⁶), per contrapporre ad essi la fondamentale portata innovativa della Nazione:

oltre l'individuo, oltre la classe, oltre l'umanità, esiste la nazione, la razza italiana; e [...] l'individuo non vive solo nella classe, e non vive affatto nella società di tutti gli uomini, ma vive invece e principalmente in quell'aggregato sociale, costituito dagli uomini della stessa razza, che è la nazione. [...] la società nazionale è l'unico aggregato sociale, che ha gravi interessi specifici da far valere, vivamente continuamente contrastati dalle altre società nazionali, e deve farli

³⁵ Mazzacane, 1986, p. 15.

³⁶ Rocco, 1914, pp. 14s.

valere, necessariamente, da sé, con le sole sue forze, perché non esiste nessuna organizzazione superiore alla nazione, che possa rendere giustizia alla nazione. Occuparsi e preoccuparsi della lotta incessante che la nazione italiana deve sostenere nel mondo, con le sole sue forze, per tutelare gli interessi della razza italiana, è fare del nazionalismo³⁷.

Negli anni in cui maturavano le riflessioni di Rocco (grosso modo, quelli del primo quindicennio del Novecento) una posizione forse ancora più radicale esprimeva un altro esponente di primo piano del nazionalismo della prima ora, Enrico Corradini, fautore del completo smantellamento dello stato liberale di origine risorgimentale. Nel guardare al disegno politico posto alla base della stagione postunitaria, infatti, veniva immediato a Corradini chiedersi retoricamente, a seguito del cammino allora intrapreso, quale fosse stato «[...] il danno specifico dell'Italia?», per rispondere subito: «Avere [...] il liberalismo individualistico alle radici della sua costituzione», e così concludere: «L'Italia era ancora estremamente debole [...] e già veniva attaccata dalle idee dissolventi. [...] Fu questa la sua triste fortuna e il suo danno»³⁸.

Dunque, la stagione inaugurata dal nazionalismo registrava la diffusione di un netto ripudio del liberalismo e del modello individualistico di articolazione della relazione tra società civile e società politica, e l'affermazione altrettanto netta di un programma di ricostituzione di quella relazione sulla base di concetti quali nazione e principio nazionale, l'una e l'altro dai contenuti profondamente distanti da quelli sui quali era stata costruita l'architettura delle istituzioni risorgimentali³⁹. Infatti, «o il nazionalismo ha un'anima statale o non ne ha nessuna». Senza però che esista alcuna «antitesi fra lo stato e la libertà del cittadino». Questo punto, su cui la riflessione di Rocco e quella di Corradini convergevano, mi pare decisivo e meritevole di essere qui sottolineato. Per entrambi, «[...] lo stato per essere veramente tale non ha bisogno di togliere libertà al cittadino. [...] in questo non consiste l'antitesi fra l'epoca che mosse dalla Rivoluzione francese, e l'epoca che per l'Italia muove dal nazionalismo italiano [...]. Si considera il libero cittadino moderno come un capolavoro lentamente formatosi attraverso i secoli, e perciò intangibile e sacro? Ebbene tale sia. Soltanto, di fronte al libero cittadino moderno bisogna creare il libero stato moderno»⁴⁰.

³⁷ *Ivi*, pp. 4s. E, in modo ancora più netto, in altro scritto risalente allo stesso periodo: «La nazione è un organismo *avente vita continuativa*. La nazione non è la somma degli individui *attualmente esistenti*: la nazione, quindi, non è il *popolo* [...]. Gli individui passano e le nazioni durano secoli e millenni. L'individuo è dunque un elemento transeunte e infinitesimale della nazione. Anzi l'individuo deve ritenersi *organo della nazione*. Non si deve perciò considerare la nazione come mezzo per il benessere individuale, ma l'individuo come strumento e organo dei fini nazionali.» (Rocco, 1919a, pp. 26s.).

³⁸ Corradini, 1919, p. 105.

³⁹ In tema, Banti, 2006.

⁴⁰ Corradini, 1919, pp. 119ss.

Ed ecco allora, alla fine di simile percorso di revisione dei paradigmi politici, la rifondazione in chiave organicista della società: «Il Nazionalismo [...], in quanto concepisce la Nazione come un'entità perfettamente individuata, come un individuo essa stessa, pone il suo fine fuori di essa [...]. Solo il riconoscimento di una superiore finalità nazionale da parte di tutti i ceti può realizzare [...] un accordo fondamentale e sostanziale [...]»⁴¹. E, ancora: «la società è un organismo, cioè un complesso di elementi, destinati ad un fine che sta all'infuori di essi, e che deve considerarsi proprio del tutto [...]. Per la realizzazione delle loro finalità che sono al di sopra e trascendono i fini della vita individuale, le società hanno un'esistenza che trascende l'esistenza degli individui [...]»⁴².

Possiamo comprendere, dunque, quale sia stata la grande novità presente nella lettura critica dei conflitti che il Paese stava vivendo nel primo decennio del nuovo secolo, compiuta da Santi Romano. La riflessione condotta dall'allievo di Vittorio Emanuele Orlando nel 1909, infatti, si presenta come una via profondamente innovativa, che «taglia definitivamente i ponti con l'illuminismo, di matrice prima anglosassone e poi francese, [...] e guarda alla cultura, imperante dalla seconda metà dell'Ottocento soprattutto in Germania, della teoria dei diritti pubblici soggettivi, secondo cui è lo Stato a determinare la libertà dei singoli e non viceversa»⁴³. Essa si traduce in un aperto sostegno ad un'architettura delle istituzioni politiche destinata a ruotare senza condizioni attorno ad una piena sovranità dello Stato quale solo titolare dell'interesse pubblico, unico soggetto, perciò, a cui compete in via esclusiva la tutela dell'interesse generale: tutte le altre organizzazioni presenti nella società, per quanto qualificate, per quanto nobili esse fossero, esprimevano soltanto interessi particolari, parziali, e si presentavano, dunque, del tutto inadeguate ad esprimere il volto pubblico del soggetto di diritto, la cui dimensione personalista veniva in questo modo ricacciata nelle pieghe della storia prerivoluzionaria dell'*Ancien Régime*, dalla quale aveva cercato di uscire.

Nella lettura offerta dalla prolusione pisana, inadeguatezza del modello antropologico ottocentesco e contemporaneo rifiuto della diversa articolazione della sovranità richiesta dalle libere aggregazioni di interessi costituiscono dunque i punti di arrivo dell'analisi del futuro presidente del Consiglio di Stato, che lo spingono a proporre, in quegli anni di apertura del nuovo secolo, una soluzione, alternativa all'uno e all'altro paradigma, quale unica via per superare l'evidente *impasse* in cui il Paese sembrava inevitabilmente caduto, quasi fosse rimasto preso nella trappola della morsa fra Scilla e Cariddi⁴⁴.

⁴¹ Federzoni, Maraviglia, 1919, pp. 62s.

⁴² Rocco, 1919b, pp. 180s.

⁴³ Martinelli, 2018, p. 8.

⁴⁴ «Nella crisi, questo il punto, tra “reazione” e “rivoluzione”, meglio la “riforma dello stato”»: così, sulla scia della riflessione di Roberto Ruffilli, 1977, si esprime, in altri termini ed efficacemente, Morrone, 2017, p. 144.

Ecco, perciò, in forma del tutto sintetica, la scelta di Santi Romano: affidare 'hegelianamente' allo stato il compito di 'fare sintesi' e così ridurre ad unità la pluralità delle forze diffuse nel tessuto della società, previo annullamento della carica eversiva della sovranità dello stato da esse posseduta⁴⁵.

Si può dire, insomma, che l'idea fu quella di realizzare, per così dire, un nuovo sistema operativo, attraverso il quale riprogrammare il rapporto fra società politica e società civile. La storia degli anni successivi alla conclusione del primo conflitto mondiale avrebbe mostrato la grande duttilità di impiego del 'brevetto' romaniano, anche ben oltre le strategie di riabilitazione delle fondamenta istituzionali dello stato perseguite dall'autore della prolusione pisana.

Quel modello era costituito da uno stato di diritto costruito su basi nuove, dotato di una struttura assai più complessa ed articolata di quello realizzato nell'Ottocento, uno stato concepito come persona giuridica sovrana e destinato ad essere luogo sintetico di riduzione ad unità di tutte le diverse forme di autorganizzazione della società, alle quali ora veniva sì riconosciuta dignità esistenziale, ma con la elisione sterilizzatrice di qualsiasi pretesa di partecipazione all'esercizio della sovranità⁴⁶.

L'obiettivo fu subito condiviso dalla più parte dei nostri giuristi di allora, orientati dalla riflessione di Vittorio Emanuele Orlando, dal quale, fin dall'arcinota prolusione palermitana del 1889, era scaturita l'immagine di uno stato dotato di una nuova e più solida sovranità, «una sovranità di poteri costituiti» una sovranità, ancora, che si facesse carico «non dei diritti dell'uomo ma della tutela della sfera giuridica individuale», sì che la libertà uscisse dallo stato di diritto potenziale per divenire attività effettiva⁴⁷. Nasceva, allora, un nuovo diritto pubblico, «che fosse la dottrina dello Stato e non una dottrina della costituzione: trasferendo nella capacità dello Stato-persona di essere autenticamente sovrano la garanzia più efficace del patto fondamentale, che sta alla base della monarchia costituzionale»⁴⁸.

⁴⁵ È, questa, la direzione prevalente verso cui si orienta la lettura critica della riflessione pisana del 1909. Si legga, ad esempio, quanto scriveva Alessandro Mangia una decina di anni fa: «Il problema di Romano [...] era quello di riuscire a conservare lo Stato come potere obiettivo e, soprattutto, come un necessario centro di sintesi della molteplicità degli interessi sociali che si andavano costruendo in loro indipendenti cerchie giuridiche. Il che, secondo Romano, poteva essere realizzato soltanto conducendo questi interessi all'interno dello Stato, modificandone struttura e funzione.» (Mangia, 2012, p. 479).

⁴⁶ Già nel 1963 Nicola Matteucci aveva lucidamente colto i caratteri ancora solidamente statalistici della visione romaniana dei rapporti tra stato e società civile, rilevando la persistenza di «un orizzonte statalistico» entro il quale doveva collocarsi comunque «la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici» (Matteucci, 1963, p. 46). In tema, Bobbio, 1977, Grossi, 2013a, Greco, 2023.

⁴⁷ Orlando, 1889, p. 20s. Sulla prolusione di Orlando, con differenti valutazioni, Cassese, 2011 e Itzcovich, 2020.

⁴⁸ Così Frosini, 2016, p. 6.

La strada imboccata allora dalla scienza italiana del diritto pubblico, quella dominata proprio dalla personalità di Vittorio Emanuele Orlando⁴⁹, portò, nel concreto, a compiere una scelta densa di conseguenze per l'Italia, quella di ricongiungere politica e burocrazia nella realizzazione di un progetto di controllo totale della cosa pubblica che evitasse alla società civile un ingresso in quella politica attraverso strumenti diversi da quello di una rappresentanza a carattere, per così dire, atomistico, erede della rivoluzione dell'Ottantanove⁵⁰. Anch'essa, poi, destinata a subire profonde mutazioni genetiche nell'aprirsi, da lì a poco, della stagione di piena affermazione dei totalitarismi. È in questo solco che si colloca la soluzione prefigurata da Santi Romano nel 1909.

Per l'intanto, sul piano dell'architettura normativa, l'effetto fu quello di modificare sostanzialmente i caratteri dell'ordine giuridico italiano con la collocazione definitiva della regola giuridica (una regola che, peraltro, ha assunto così la funzione di cinghia trainante dell'intero sistema del dover essere dell'uomo contemporaneo) alle spalle del concreto soggetto di diritto, sino a farla diventare un apparato destinato a ricoprire la carne della sua storicità ed a sovrapporsi ad essa, imprigionando la persona in una struttura capace di rendere processi standard le sue azioni. Un effetto non da poco, perché, in questo modo, il diritto finì con l'assumere una dimensione che definirei esoscheletrica: attraverso simile operazione di tecnica giuridica, le norme furono in grado, da allora in avanti, di muoversi nello spazio indipendentemente dai corpi che esse racchiudevano⁵¹.

6. Individuo, società e stato: l'impronta del Ventennio

Di fronte alla pressione esercitata sulle istituzioni dalle nuove forme di aggregazione sociale così bene tratteggiate da Santi Romano nel 1909, la politica non seppe o non volle orientare il modello costituzionale italiano di allora verso soluzioni che recuperassero la tradizionale dimensione comunitaria e pluralista della società italiana. Neppure si volle o si seppe riprendere con coerenza decisa l'itinerario imboccato nel 1861 e sviluppare in senso egualitario e democratico il modello di stato liberale a cui i politici ed i giuristi dell'Unità si erano ispirati.

Il nuovo stato, dotato di personalità giuridica e fondato sull'alleanza tra politica e burocrazia, esprimeva poi, anch'esso, un sottostante modello di uomo, un soggetto giuridico rinnovato nei suoi connotati antropologici e nei suoi fini, sul

⁴⁹ Modello sinteticamente bene riassumibile, qui, nell'affermazione dell'Orlando per cui «l'essenza giuridica della sovranità non può comprendersi se non in stretta connessione col concetto di personalità dello Stato» (Orlando, 1900, p. 20).

⁵⁰ In questa direzione, Magnani, 2000, pp. 349ss.; Fioravanti, 2001, pp. 405ss.; Mangia, 2012, pp. 461ss., in particolare 479ss.; Romano, 2004, pp. 7ss. Chiara ed efficace, infine, la rappresentazione di Cianferotti, 2012, a cui fa da sfondo l'ampia monografia dedicata al maestro di Romano (Id., 1980).

⁵¹ È un'immagine presa in prestito dal mondo del cinema, in particolare dal film *Iron Man 3* (Black S., 2013), un'immagine di recente richiamata da Cassi, 2022, pp. 4s.

quale fondarsi ed al quale rivolgersi come destinatario dei propri interventi.

Esso fu definito mediante l'attribuzione al soggetto individuale di un'anima collettiva.

Intanto, un contributo importante alla rifondazione della categoria di individuo in una direzione organicista, che consentisse di abbandonare la concezione liberale di soggetto autonomo ed autosufficiente e permettesse quindi di superare la visione ottocentesca della società quale aggregato di individui, fu portato dalla riflessione condotta da Giovanni Gentile all'incirca alla metà del secondo decennio del nuovo secolo⁵². Nota efficacemente Carlo Altini: «L'individuo di Gentile è un "individuo sociale" [...]. Ogni Io è Noi, e viceversa, perché in ogni individuo è presente e operante la comunità e perché la comunità non è un dato preesistente all'atto: l'Io e il Noi hanno luogo insieme nell'atto.» Sicché, «La distinzione radicale tra individuo e Stato [...] rappresenta per Gentile soltanto un'illusione dell'intelletto astratto [...]: non esiste infatti l'individuo, da un lato, e lo Stato, dall'altro, perché l'uomo e lo Stato sono *unum e idem*»⁵³.

Due anni dopo la pubblicazione dei gentiliani *Fondamenti della filosofia del diritto*, un intervento di Alfredo Rocco, nel mettere a fuoco i profili della dimensione politica del soggetto, con l'impiego di un linguaggio singolarmente moderno poteva già parlare di «organico sviluppo della [...] [sua] personalità», con l'impiego però di una prospettiva assai distante da quella che aveva orientato tanto la riflessione di Humboldt, quanto il pensiero di John Stuart Mill, e mostrando, così, quali fossero i profili destinati ad essere valorizzati nel superamento dell'individualismo proprio della società liberale⁵⁴.

Col tempo gli interventi divennero progressivamente più incisivi, carichi della volontà di osare sempre di più, possiamo dire. Nel 1924, dunque a marcia su Roma avvenuta senza che, però, la mano fascista sulle istituzioni si fosse ancora compiutamente allargata, lo stesso Rocco poteva dichiarare che «il Fascismo non vuole l'annullamento dell'individuo, anzi desidera il suo sviluppo, in quanto vuole utilizzare l'individuo, con tutte le sue passioni e le sue aspirazioni, nell'interesse sociale»⁵⁵.

Ed è ancora di Rocco un altro passaggio, questa volta del 1927 (a valle, dunque, della bordata delle prime, importanti riforme fasciste del 1925 e del 1926), che bene rappresenta i progressi realizzati in quella costruzione dogmatica dei rapporti tra individuo, società e stato, destinata a trovare compiuta formulazione nei successivi anni Trenta. Nel testo del 1927, il fascismo è innanzitutto, per Rocco, portatore della «idea della subordinazione dell'individuo alla Nazione», sicché la concezione dello stato che esso afferma in modo perentorio «[...] è bensì quella di uno Stato sovrano e superiore agli individui, ai gruppi alle classi, ma con il chiaro

⁵² Gentile, 1937; sul punto segnalo, in particolare, Volpicelli, 1948, pp. 363ss.

⁵³ Altini, 2016. In tema, le recenti riflessioni di Volpi, 2022, pp. 453ss.

⁵⁴ Rocco, 1918 (1938), II, p. 538.

⁵⁵ Rocco, 1924 (1938), II, p. 765.

ed esplicito presupposto che lo Stato debba di tale sovranità servirsi, non per fare opera di oppressione, bensì per realizzare fini superiori. Nella superiorità dei fini dello Stato, nell'adempimento della sua missione di perfezionamento morale e civile all'interno e all'esterno, sta la ragione della superiorità dei suoi poteri. Così la potenza dello Stato, lungi dall'opprimere i cittadini, si riflette in modo benefico su di essi. [...] solo attraverso lo Stato può il cittadino trovare le vie del proprio benessere e delle proprie fortune»⁵⁶.

Alla fine degli anni Venti, i tempi parvero, dunque, maturi perché le riforme istituzionali che si venivano attuando a ritmi serrati potessero accogliere anche quegli interventi sullo stato e sul sistema della rappresentanza che mandassero definitivamente in soffitta gli 'stantii' modelli forgiati dall'individualismo dell'Ottantanove.

Un discorso tenuto alla Camera dei Deputati il 18 marzo 1928 da Giuseppe Bottai, allora Sottosegretario alle Corporazioni, disegna efficacemente il modello che si intendeva sviluppare. Intanto per Bottai era indiscutibile il carattere necessariamente costituzionale di ogni intervento normativo in materia corporativa: non si trattava, infatti, di riplasmare le istituzioni dello stato attraverso l'introduzione di una semplice riforma in senso corporativo dell'economia. Era invece il carattere insito nell'essenza stessa del corporativismo a richiedere la trasformazione completa del regime dello stato, dal momento che «[...] il principio corporativo, che ha nella legge e nei fatti le applicazioni e le sanzioni [...] descritte, deve essere concretato in tutto l'ordinamento costituzionale e amministrativo dello Stato». Si trattava perciò di rimodellare geneticamente, potremmo dire, l'intero sistema politico e amministrativo dando ad esso l'imprinting della matrice corporativa delle relazioni tra stato e società. Si comprende allora perché, a giudizio di Bottai, «Tutti i dirigenti dello Stato Fascista, i quali non mancano mai di riaffermare la loro fede nell'ordinamento corporativo, debbono persuadersi che o questo non sarà o non potrà a meno di investire tutti i problemi della struttura dello Stato»⁵⁷.

Effettivamente l'ingresso negli anni Trenta segna l'avvio di un tempo carico di una grande progettualità destinata a dare concreta attuazione alla riflessione sul corporativismo. L'ambiente che più favorisce quel dinamismo intellettuale ed insieme operativo è, come è noto, l'effervescente circolo di studiosi raccolti proprio attorno a Bottai (dal 12 novembre 1929 subentrato a Mussolini a capo del Ministero delle Corporazioni).

È proprio il giovane ministro di Mussolini a sottolineare, nel 1930, che

[...] il grado di sviluppo raggiunto dalla prassi corporativa e dai molteplici tentativi teorici di questi ultimi anni consentono di affrontare risolutivamente il problema di una prima, ma precisa determinazione scientifica dei nuovi istituti, e, quel che

⁵⁶ Rocco, 1927, p. 7; p. 31.

⁵⁷ Bottai, 1929, pp. 24s.

importa, dei nuovi principi istituzionali dell'ordinamento giuridico ed economico dello Stato italiano⁵⁸.

Nella prospettiva della sinistra fascista (il c.d. fascismo di fronda, in cui si riconoscevano sia Bottai che Ugo Spirito, allievo di Gentile, a Bottai profondamente legato) l'orientamento in senso corporativo dello stato mirava sì a disciplinare stabilmente la relazione tra lo stato e le forze economico-sociali, ma, prima di essere un indirizzo economico, costituiva lo strumento privilegiato di rigenerazione della cultura nazionale («il principio organico e propulsivo di una *nuova costruzione integrale* del mondo sociale – scriveva Bottai - [...] un'intuizione totale nuova dell'economia e del diritto, della società e dello Stato»)⁵⁹, tale da esigere «una revisione completa delle scienze sociali in funzione dei disparati e superiori principî che esso comprende»⁶⁰.

Siamo di fronte, dunque, ad un programma di interventi che intendeva realizzare compiutamente quella visione organicistica delle relazioni tra individuo, società e stato che il movimento nazionalista italiano era venuto progressivamente con il definire nei decenni precedenti. Se, perciò, «Lo Stato corporativo è [...] lo Stato che assume nella sfera della propria vita etico-politica tutta la vita sociale, cioè tutte le forze sociali ed economiche espresse e realizzate dai cittadini, dando loro il battesimo della sua eticità e politicità [...]»⁶¹, la sua costruzione era l'effetto (richiamo qui una riflessione sviluppata da Ugo Spirito in quel medesimo 1930 in cui interveniva Bottai) non già di una conciliazione di componenti diverse che mantenessero tuttavia, ciascuna, la propria identità, quanto, piuttosto, l'esito di una radicale riqualificazione del soggetto giuridico – economico: il fine di costui, osservava Spirito, «deve essere in armonia con quello dello Stato, [...] non perché lo Stato me lo comanda dall'esterno, ma perché la mia stessa vita individuale non ha significato senza lo Stato, e tanto più significato ha quanto più con lo Stato si identifica»⁶². Radicale la conclusione dell'allievo di Giovanni Gentile: «L'antinomia tra soggettivismo e oggettivismo economico si risolve negando ogni positività al soggettivismo che non coincida con l'oggettivismo e cioè al procedimento puramente arbitrario e irrelativo dell'individuo»⁶³.

Un severo *cut off* delle proposte pratiche avanzate dal filosofo aretino al Congresso di Ferrara del 1932 (la famosa proposta della “corporazione proprietaria”) fu tuttavia irrimediabilmente pronunciato proprio da Giuseppe Bottai in sede di intervento conclusivo, in cui le tesi di Spirito furono dichiarate «Un passo fuori dal corporativismo», piuttosto che «un passo innanzi nel

⁵⁸ Bottai, 1930, I, p. 5.

⁵⁹ *Ivi*, p. 4.

⁶⁰ *Ibidem*.

⁶¹ *Ivi*, p. 14.

⁶² Spirito, 1930, p. 489.

⁶³ *Ivi*, p. 491.

corporativismo»⁶⁴.

Inevitabile, allora, che il volto dello stato corporativo disegnato dal Governo dopo il brusco stop imposto allo Spirito ed allo stesso Bottai (al quale Mussolini tolse l'incarico ministeriale proprio in quello stesso 1932) abbia avuto tratti sensibilmente differenti da quelli immaginati dal manipolo degli allievi di Bottai, per esprimere, piuttosto, soluzioni di minore rottura con la tradizione⁶⁵.

⁶⁴ Oltre che negli *Atti*, le conclusioni di Bottai furono pubblicate in quello stesso anno nei *Nuovi studi di diritto, economia e politica*, pp. 134ss.

⁶⁵ Nel Congresso di Ferrara, si erano levati prontamente gli scudi degli industriali, presenti con l'allora direttore di Confindustria, Gino Olivetti, che aveva censurato la proposta di Spirito, ritenuta una forma di trasferimento allo stato di tutto il sistema produttivo. A Ferrara critiche severe erano state avanzate anche da Giacomo Perticone, portatore di una visione profondamente diversa del rapporto individuo – stato: «[...] il punto di vista adottato dalla scuola attualistica [...], con l'identificazione di Stato, categoria e soggetto singolo, con la riduzione dell'ordinamento giuridico – e non solo del diritto positivo – all'ordinamento statale [...] viene a togliere la possibilità stessa di spiegare lo svolgimento storico del diritto e dello Stato. Se il diritto è "dover essere" della norma astratta (oggettiva e necessariamente immobile) noi non vediamo una sorgente di vita in tutto il sistema. Senza la pluralità reale e non fittizia dei soggetti e degli aggruppamenti [...] noi non vediamo come si possa spiegare la realtà della vita associata, lo svolgimento, l'evoluzione, la rivoluzione, che, nella perennità *dello* Stato, è sempre mutamento, annientamento di *uno* Stato storico, che scompare perché un altro si affermi col suo nuovo diritto, col suo sistema di interessi, col suo più alto valore» (Perticone, 1932, pp. 99s. In quegli anni, anche in autorevoli esponenti del pensiero cattolico è presente la preoccupazione di prendere le distanze dalle letture di spirazione attualista del tema del rapporto fra individuo e stato, nella prospettiva della ricongiunzione del bene individuale con il bene generale. Ricordo, innanzitutto, la riflessione di Mario Marsili Libelli (allora, ordinario di Scienza delle finanze all'Istituto superiore di scienze economiche di Firenze), preoccupato di ricondurre ad una lettura dualistica le categorie di individualità e di collettività: «[...] la lotta tra l'individualità e la socialità è la chiave stessa del dramma umano della storia. [...] siccome sempre si tratta di parti di un tutto, e gli individui sono le parti e il tutto è la collettività, i due punti di vista saranno l'individuale e il collettivo, o, essendo i soggetti uomini viventi in società, l'individuale e il sociale.» (Marsili Libelli, 1935, p. 74). Il contributo era parte di un corso di lezioni allora promosso dall'Università Cattolica e del volume destinato a raccoglierne i contenuti, il cui obiettivo era prendere le distanze dalla visione del corporativismo messa a punto dalla scuola pisana fondata da Bottai. Si comprende allora la preoccupazione che emerge nell'*Introduzione* di Padre Agostino Gemelli, di fare saltare il vincolo tra la visione del corporativismo proposta dallo storicismo attualistico e le strategie fasciste di governo delle istituzioni. La prima non rappresentava affatto la via di compimento delle seconde. A giudizio di Gemelli si doveva perciò insorgere nei confronti di coloro i quali partivano «[...] dall'identificazione di individuo e di Stato» per raggiungere «[...] una *méta* la quale va oltre quelli che sono gli ideali del Fascismo e va anzi a coincidere con quegli ideali bolscevichi, combattendo i quali Benito Mussolini è insorto, ha assunto il potere e fatta la rivoluzione». Era perciò necessario che coloro che, «[...] come i cattolici, ammettono la dualistica realtà di individuo e di collettività politicamente organizzata e [...] ritengono

Più che considerare la preoccupazione del governo fascista di mediare tra le diverse posizioni, tuttavia, mi preme mettere qui a fuoco il radicamento della nuova relazione tra società e stato, proposta dal gruppo pisano di intellettuali raccolti attorno alla personalità di Bottai, nella piena identificazione di individuo e stato.

Già, perché, nella costruzione del nuovo stato corporativo, la storia dei precedenti centocinquant'anni veniva fatta ruotare proprio attorno alla definizione dei caratteri della relazione tra individualità e socialità nello sviluppo storico conseguente agli eventi rivoluzionari dell'Ottantanove⁶⁶. Intanto, quello che era il polo istituzionale della relazione, lo stato, era concepito come organismo unitario non per la sua configurazione quale «[...] somma di individui, bensì [... in quanto] volontà unica e unica finalità, ogni giorno storicamente determinata e in continuo processo di superamento»⁶⁷. Era perciò, quella proposta, una lettura che consentiva di attribuire al Fascismo il merito di avere portato a compimento il processo avviato dalla Rivoluzione francese, e di avere risolto la crisi dello stato liberale, che aveva drammaticamente marcato l'Italia, negli ultimi anni dell'Ottocento ed i primi venti del Novecento.

Si legga il Bottai che mette a confronto stato corporativo e Rivoluzione francese: «La formulazione della Dichiarazione dei diritti dell'uomo rispecchia, insieme, le ragioni storiche della Rivoluzione e le concezioni del giusnaturalismo allora imperanti nella dottrina e nella cultura», sì che «Il significato storico della Rivoluzione francese è proprio la costituzione dello Stato che larghi strati di cittadini sentivano nella propria coscienza». E la conclusione:

Evidentemente lo Stato liberale – democratico della storia moderna ha rappresentato uno stadio per il quale doveva necessariamente passare la concezione politico – giuridica della Rivoluzione [...], ma noi possiamo affermare che codesto Stato liberale – democratico è una deviazione, non è ancora l'attuazione di questa concezione [...].

che il dualismo si risolva storicamente nell'adozione di forme di vita sociale capaci di riportare l'equilibrio là dove gli anni e le crescenze di personalità e di gruppi hanno fatto superare gli equilibri vecchi» mostrassero «[...] che le astratte identificazioni, con le quali si baloccano gli idealisti, se possono essere interpretate statalisticamente, possono dare altresì luogo a interpretazioni individualistiche estreme, generando, per opposti versi, o la più feroce delle tirannidi o l'anarchia più stolta» (Gemelli, 1935, p. ix). Il volume del 1935 registra anche un contributo di Lodovico Barassi, allora docente di diritto del lavoro all'Ateneo milanese, che porta, anch'egli, acqua al mulino di un inquadramento in chiave dualistica del sistema corporativo; la corporazione viene perciò definita come « [...] lo strumento con cui lo Stato pone in essere il governo unitario dell'economia, giovandosi degli stessi interessati oltre che di tutte le altre energie propulsive della Nazione. [...] Mediante questo suo organo corporativo è lo Stato che interviene direttamente» (Barassi, 1935, p. 11).

⁶⁶ Un esame più approfondito delle tesi sviluppate da Bottai e dai suoi allievi in Sciumè, 2003, a cui mi permetto qui di rinviare.

⁶⁷ Sono parole di Ugo Spirito, 1939, p. 491.

È proprio questo significato dello stato corporativo quale compimento della Rivoluzione francese che affascina Bottai ed i suoi allievi; un compimento che faceva della riforma in senso corporativo dello stato, del diritto e delle istituzioni il terreno sul quale si poteva realizzare il superamento della visione giusnaturalistica del rapporto fra individuo e stato propria della fine del XVIII secolo. Infatti (sono ancora parole di Bottai), «[...] l'individuo vuole diventare Stato, afferma la propria capacità a costituirsi come Stato», il che significa, per l'individuo, «[...] darsi tutto per quest'opera, realizzarsi nella forma statale, identificarsi con lo Stato, esistere nello Stato, con lo Stato, per lo Stato. [...] La conclusione e la soluzione esauriente dei principi dell'89 è dunque uno Stato in cui si realizzi davvero e completamente tutta la vita del cittadino, in cui il cittadino trovi e componga davvero la sua personalità morale, in cui trovi una regolamentazione effettiva e totale della sua vita»⁶⁸. La formula risolutiva appariva, appunto, quella dello Stato corporativo, quale unico organismo in grado di permettere il superamento della contrapposizione fra elemento contrattuale ed elemento istituzionale del diritto. Progetto ambizioso, la cui intrinseca fragilità si sarebbe ben presto disvelata.

L'impianto dogmatico che si venne così a consolidare, emarginata ogni prospettiva di soluzione pluralistica, finì con l'attribuire carattere esclusivo e determinante alla volizione collettiva ed alla sua capacità di riassumere in sé tutte le volizioni individuali.

La direzione in cui ci si mosse, perciò, fu quella di superare l'individualità quale paradigma antropologico sul quale costruire l'ordine giuridico, senza tuttavia attingere ai fondamenti ideali e pregiuridici di affermazione dell'insopprimibile natura politica della persona che erano radicati nell'esperienza storica delle nostre istituzioni e dai quali avevano preso le mosse i programmi delle formazioni sociali ed economiche impegnate, tra fine Ottocento ed inizio Novecento, nella domanda di una revisione in profondo della vita politica italiana.

Passaggio, dunque, dall'individuale al collettivo nella definizione del parametro antropologico di ogni azione giuridica? Adesione ad un organicismo integrale e non di facciata?

Certamente sì, quanto meno nelle correnti attualiste presenti nell'*intelligencija* fascista degli anni Trenta. Va tuttavia tenuto presente che quel passaggio fu, in realtà, un'operazione dai connotati camaleontici. Il nuovo modo di intendere la soggettività giuridica e perciò di costruire l'ordine costituzionale produsse in effetti un mutamento che mantenne ben saldo il corpo individualistico del soggetto,

⁶⁸ Bottai, 1965, pp. 378ss. La configurazione dell'ordinamento corporativo come strumento di riconoscimento della personalità morale, giuridica, politica delle forze economiche e delle categorie sociali destinato ad attribuire una capacità di agire ai soggetti economici sovraindividuali; l'inclusione dell'interesse delle singole categorie economiche nel novero degli interessi pubblici; la coincidenza di società e stato; la compenetrazione fra economia e politica realizzata attraverso le istituzioni giuridiche, sono, perciò, tutte conseguenze, tutti effetti della identificazione dell'individuo nello stato, del farsi stato dell'individuo.

nel quale si pretese di innestare un'anima collettiva e, in fin dei conti, artificiale. L'artificialità restò infatti il tratto caratteristico della dimensione sociale, mentre l'intima essenza della società e dei rapporti tra il cittadino e lo stato rimase, alla fine, più o meno quella generata all'interno della fase storica in cui si era radicata la nascita della modernità contemporanea, ossia in quelle vicende dell'Ottantanove che Bottai pretendeva costituissero il patrimonio di idee di cui il fascismo sarebbe stato l'erede predestinato, così da consentirgli di adempiere al compito storico ad esso spettante: portare a compimento la rivoluzione attraverso una completa trasformazione in senso corporativo della società e dello stato.

Era proprio quell'intervento a possedere i caratteri necessari ad enfatizzare in modo appropriato (si può cogliere qui l'eco di taluni passaggi del *Contratto sociale* di Rousseau) l'integrale appartenenza dell'individuo allo stato quale fulcro della coincidenza integrale tra la società e lo stato medesimo. Dissoluzione del soggetto individuale ed irrobustimento dello stato in chiave organicistica attraverso un processo di completa spersonalizzazione e burocratizzazione della sua azione volitiva: furono, questi, i paletti destinati a sostenere la svolta totalitaria verificatasi in Italia con il fascismo.

Collocato integralmente entro il perimetro di un plastico rimodellamento dei connotati dell'individualità, il confronto tra individualismo e organicismo sembra perdere allora il carattere di un reale scontro tra due modelli di società, per apparire, piuttosto, quasi il prodotto di un gioco di specchi attraverso il quale il secondo finisce con l'essere il riflesso del primo. Ciò che il disegno organicista della società presenta è l'immagine, magari deformata, di quel profilo individualistico che costituisce, perciò, la matrice tanto dell'uno quanto dell'altro modello di architettura sociale. Quella tra individualismo ed organicismo è, insomma, una partita giocata tra due formazioni del medesimo club, diretta a sperimentare formule diverse di attacco e di difesa, senza tuttavia che si generi, al fondo, un vero antagonismo tra di esse, perché i giocatori di entrambe sanno benissimo di fare parte della stessa squadra.

Dissoluzione del soggetto individuale ed irrobustimento dello stato in chiave organicistica attraverso un processo di completa spersonalizzazione e burocratizzazione della sua azione volitiva: furono, questi, i paletti destinati a sostenere la svolta totalitaria verificatasi in Italia con il fascismo.

Bene possiamo comprendere, perciò, come quello di fronte a cui siamo posti sia il progetto di una completa ridefinizione del soggetto individuale, non certo la sua scomparsa: «La soggettività trionfa in quanto gli individui 'empirici' si dissolvono (o si trascendono) nelle loro individualità e si ritrovano, concordi ed omogenei, in quello Stato che realizza la profonda e autentica identità di ciascuno»⁶⁹.

I tragici destini ai quali andarono incontro gli interventi istituzionali di attuazione di quel modello di organizzazione politica e di architettura sociale dimostrano, se mai ve ne fosse bisogno, quanto quella declinazione, come ha scritto Allegretti,

⁶⁹ Costa, 1999, p.148.

sia stata incapace di «ricostruire un tessuto umano soddisfacente».

La parabola dell'esperienza giuridica italiana racchiusa fra proclamazione dell'Unità e fallimento dell'esperienza politica sancito dalle vicende belliche degli anni Quaranta del secolo scorso coincise, dunque, con lo sfruttamento intensivo del modello individualistico di concepire la politica, il diritto ed il rapporto dialettico del secondo con la giustizia. La sua declinazione collettivistica non ne mutò, se non in superficie, il carattere di criterio guida della dimensione sociale del vivere civile improntato ad una visione artificiale delle relazioni tra i membri della comunità politica⁷⁰.

Se così stanno le cose, si può ben dire, allora, che la nostra contemporaneità non sia mai stata effettivamente dominata da un criterio di governo della *res publica* diverso dall'hobbesiano principio *Auctoritas non veritas facit legem*^{71,72}.

⁷⁰ È quanto osservava, da una prospettiva certamente assai diversa, il Maritain che nel 1946 dava alle stampe il *pamphlet* dedicato a *Persona e bene comune* che ho già ricordato. «[...] in definitiva la relazione dell'individuo alla società non deve concepirsi sul tipo atomistico e meccanico dell'individualismo borghese [...], né sul tipo biologico e animale, caratteristico della concezione totalitaria [...], che inghiotte la persona [...] nel corpo dello Stato, né sul tipo biologico industriale caratteristico della concezione comunista [...]; il dramma delle democrazie moderne è d'aver cercato senza saperlo qualche cosa di buono: la città della persona, sotto la specie d'un errore: la città dell'individuo, che conduce di per sé a terribili liquidazioni.» (Maritain, 2022, pp. 61ss.). Legami e forme di continuità tra l'individualismo ottocentesco e i totalitarismi del Novecento vengono segnalati da Rauti, 2015.

⁷¹ Questo, anche a tenere conto della esistenza di due modelli di nazione nella storia dell'Europa contemporanea: «quello orientato sulla volontà politica, quale è dominante in Francia, ma anche negli Stati Uniti, e quello, determinato in senso etnico-culturale, della Germania e dell'Europa centrale e orientale. Secondo il concetto francese, la nazione è una comunità politica di volontà e di fede, fondata sull'intenzione di vivere in e sotto un determinato ordinamento politico-statale; secondo il concetto tedesco, la nazione è una comunità segnata da caratteristiche pre-statali, per così dire naturali, come la lingua, l'origine e la cultura, alla quale si appartiene a prescindere dal proprio volere» (Böckenförde, 2007, pp. 137s. Dunque, nel primo caso e per impiegare le parole di Emmanuel Joseph Sieyès, «Qu'est-ce qu'une nation? Un corps d'associés vivant sous une loi commune et représentés par la même législature» (Sieyès, 1989, p. 5), o, ancora, «une loi commune et une représentation commune, voilà ce qui fait une nation» (*Ivi*, p. 9)), sicché ciò che è determinante nel suo svolgimento storico è la volontà che essa esprime, ossia «le résultat des volontés individuelles, comme la nation est l'assemblage des individus.» (*Ivi*, p. 73). Nel secondo, invece, «nella nazione si entra per nascita, essa è in primo luogo una comunanza di destino, non di volontà» (Böckenförde, 2007, p. 138).

⁷² Qualche considerazione sugli effetti che il modello hobbesiano di costruire la relazione tra le istituzioni e la persona (*rectius*, l'individuo) continua a produrre sul tessuto della nostra società occidentale e sul metodo impiegato per modellare le regole giuridiche all'interno di essa, nel mio *Leggendo La paura. Riflessioni interdisciplinari per un dibattito contemporaneo su violenza, ordine, sicurezza e diritto di punire* (Sciumè, 2020, pp. 427ss.). I tentativi di superamento dell'ordine hobbesiano nella individuazione di

7. La persona al centro della ricostruzione del Paese e della nascita della Repubblica

Davvero un tempo straordinariamente carico della promessa di dare vita ad un profondo rinnovamento della società italiana fu, perciò, quello che si aprì con la caduta del fascismo e l'avvio di una fase storica che aveva nella parola "ricostruzione" il punto di riferimento comune a tutte le forze politiche di allora.

Il primo segno di quell'epoca nuova fu un atto legislativo emesso in una fase bellica ancora tragicamente importante, il decreto luogotenenziale 151, dato a Napoli il 25 giugno 1944, il cui articolo 1 stabiliva che «dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano, che a tal fine eleggerà, a suffragio universale, diretto e segreto, un'Assemblea Costituente per deliberare la nuova Costituzione dello Stato». Come si scrisse in occasione del primo decennale della Costituzione, esso fu certo un documento che «aveva più che altro il valore di una promessa»⁷³, una sorta di 'prenotazione' di un metodo di formazione del nuovo testo, che permettesse di allontanare ogni ipotesi di redazione della carta diversa da quella che la radicesse in un'azione di positiva collaborazione tra tutte le forze politiche antifasciste.

«La vera rivoluzione è la Costituente»: sono le parole inequivocabili con le quali Alcide De Gasperi accantonò ogni ipotesi alternativa di metodo di redazione della Carta, ispirata ad impronte giacobine ed insurrezionali sicuramente presenti allora nella sinistra.

Scelta, quella tenacemente affermata da De Gasperi, che si rivelò anch'essa veramente straordinaria e felicissima. A distanza di alcuni anni l'uno dall'altro, lo hanno testimoniato con singolare efficacia autorevoli lettori delle vicende che, negli anni tra il 1944 e l'inizio delle attività dell'Assemblea Costituente (in buona sostanza il periodo della c.d. Costituzione provvisoria), portarono a dare attuazione alla «promessa» avanzata nel decreto luogotenenziale 151⁷⁴.

una sovranità europea secondo nuove coordinate, «ad opera dei cultori della scienza giuridica», sono stati messi di recente in luce da R. Cavallo, nel considerare il tema del processo costituente europeo (Cavallo, 2022, pp. 228ss.).

⁷³ Comitato Nazionale per la celebrazione del primo decennale della promulgazione della Costituzione, 1958, p. 15.

⁷⁴ «[...] sin dall'epoca delle discussioni in sede di CLN [De Gasperi] si fece fautore dell'idea di un'Assemblea costituente in opposizione all'ipotesi insurrezionale avanzata dai socialisti. Famose le dichiarazioni che egli pronunciò in sede di CLN: "Non temo la parola rivoluzione, ma ne ho fastidio dopo vent'anni che il fascismo, richiamandosi ai diritti della rivoluzione, ha commesso tante soperchierie e violato i diritti dei cittadini. Ad ogni modo la vera rivoluzione è la costituente». Lo ha ricordato in modo assai chiaro Marta Cartabia in occasione della Lectio degasperiana del 2020 (Cartabia, 2020). Risale al 2005, invece, l'intervento di Leopoldo Elia dedicato al medesimo tema e pronunciato anch'esso all'interno dell'annuale appuntamento della Lectio degasperiana (Elia, 2005, in particolare p. 4s.), nel quale Elia, riprende un radiomessaggio pronunciato dallo statista

La preferenza accordata all'attivazione di una fase Costituente ed il ripudio di un metodo insurrezionale rappresentano dunque le componenti di uno snodo fondamentale dello svolgimento del processo di formazione della Costituzione, i punti fondanti di una scelta decisiva, destinata ad esprimere anch'essa quella rottura con il passato fascista del Paese che qualche giorno prima dell'emanazione del decreto luogotenenziale del 25 giugno era stata nettamente marcata dalle dimissioni di Badoglio e dalla nascita del nuovo governo di Ivanoe Bonomi, presidente del Comitato di liberazione nazionale.

Non era cosa da poco. Dopo un secolo e mezzo, l'adozione di quel metodo avrebbe posto le condizioni per ricongiungere e fare correre nuovamente insieme ed in parallelo, in un intreccio che per secoli si era mostrato di grande efficacia, le due forze in azione, politica e diritto, ricomponendo così quella frattura che il Settecento rivoluzionario aveva prodotto.

Gli effetti di simile, decisiva scelta di metodo si fecero subito sentire nello svolgimento dei lavori delle tre sottocommissioni in cui la Commissione dei 75 della Costituente aveva deliberato di suddividersi nella seduta del 24 luglio 1946.

È in seno alla prima Sottocommissione (quella dedicata ai diritti ed ai doveri dei cittadini) che si consumò il dibattito sulla individuazione dell'asse portante dell'intera costituzione, asse destinato a sorreggere tutto l'articolato del testo, con la definizione dei modelli di uomo e di società destinati a costituire il sottostante dell'esperienza politica e sociale della Repubblica. L'indicazione data dal presidente della Sottocommissione, Umberto Tupini, all'atto di avviare i lavori nella prima seduta fu infatti chiarissima e da tutti condivisa: «[...] elaborare i principi generali della nuova costituzione nonché i diritti fondamentali delle libertà della persona umana»⁷⁵. Una prospettiva poi confermata dallo stesso Tupini in apertura della terza seduta, tenuta il giorno 9 settembre 1946 (decisiva, quanto al tema che stiamo considerando, insieme alla successiva, svoltasi il 10

trentino il 1 maggio 1945 («Niente convulsioni faziose o improvvisazioni giacobine, ma libere decisioni di popolo, secondo le leggi della democrazia, che dalle montagne della Svizzera si trapiantarono nelle regioni d'America; niente violenza squadrista e totalitaria, rigurgito di un vortice che deve essere superato per sempre»), per sottolineare la decisa determinazione di De Gasperi nell'affermare un metodo politico del tutto nuovo nella costruzione della nuova Italia. «In questa forte messa in guardia – dice Elia - c'è tutto l'antigiacobinismo di De Gasperi, la sua ripugnanza per l'uso privato della forza a fini politici e la memoria della vicenda italiana in cui si affermò il fascismo. Ma c'è pure un monito a chi volesse imitare i metodi leninisti per la conquista del potere o pretendesse di prolungare l'esperienza dei CLN, legata anche temporalmente alla lotta della Resistenza». Di Pietro Scoppola, infine, è la *Lectio degasperiana* del 2004 (Scoppola, 2004), che si apre con un riconoscimento del ruolo decisivo svolto da De Gasperi «[...] nel garantire il clima necessario ai lavori della Costituente: [egli] neutralizzò nella fase preparatoria spinte giacobine, in nome del potere assoluto della sovranità popolare, allora presenti nella sinistra [...]» (*Ivi*, p. 3).

⁷⁵ *Assemblea Costituente*. 1946a, p. 1.

settembre seguente), con la dichiarazione che

[...] il primo tema proposto, “I principî dei rapporti civili”, sia quello che dal punto di vista generale mette in evidenza in forma concreta i diritti fondamentali della persona umana. [...] non vi dubbio che questa è la materia fondamentale, la premessa a tutti i lavori successivi posti all’ordine del giorno⁷⁶.

Dagli interventi dei componenti della Sottocommissione (all’interno della quale il tema venne trattato attraverso un confronto, in taluni momenti assai acceso, che vide convergere la discussione sul contenuto delle categorie di persona, individuo e stato), scaturì infine la identificazione del profilo d’uomo e dei caratteri della società (un modello antropologico ed un modello cosmologico, dunque) destinati a costituire l’ancoraggio specifico delle scelte normative operate nella redazione della nuova carta costituzionale⁷⁷.

Innanzitutto, al termine della seconda seduta della Sottocommissione, tenuta il 30 luglio 1946, si giunse a fissare le modalità con le quali procedere nello svolgimento dei lavori. La soluzione accolta fu sostanzialmente quella avanzata da Giuseppe Dossetti con la individuazione di sei aree tematiche, a ciascuna delle quali vennero assegnati due relatori. La prima di esse ebbe titolo «I principî dei diritti civili» con relatori Giorgio La Pira e Lelio Basso. Venne così abbandonato il programma ipotizzato nelle prime battute dei lavori e scartato lo schema sistematico (essenzialmente una fin troppo dettagliata *table de matières*), preparato da Mario Cevolotto, Lelio Basso e Aldo Moro. Ai più, infatti, quello schema non era piaciuto e decisive nel provocare il suo accantonamento furono, in particolare, le osservazioni di Togliatti e di Dossetti, convergenti sulla necessità che i caratteri dominanti la parte introduttiva della Costituzione avrebbero dovuto essere quello storico (ancora tornava la storia quale radice su cui innestare il lavoro comune, dunque!) e quello politico, piuttosto che quello teorico, considerato il tratto basilare della proposta Cevolotto – Basso – Moro⁷⁸.

⁷⁶ *Assemblea Costituente*. 1946c, p. 14.

⁷⁷ Va sottolineato come, da parte dei più, vi fu, nella Sottocommissione, un impegno costante a cercare e, alla fine, ad individuare la soluzione in grado di ‘fare quadrare il cerchio’ di posizioni talvolta diverse, legate a visioni politiche per più aspetti distanti le une dalle altre. Esito di una «transazione» e frutto di un «equilibrio fra le idee e le correnti diverse», in quanto opera collettiva, furono queste qualità ad essere segnalate tra le caratteristiche più significative della Costituzione da parte del presidente della Commissione dei 75, Meuccio Ruini, all’atto di consegnare il testo all’Assemblea nella seduta del 22 dicembre 1947; il largo suffragio di cui esso avrebbe goduto avrebbe perciò attestato, secondo Ruini, «[...] che, malgrado i dissensi e le lacerazioni, [la Costituzione] è scaturita dalle viscere profonde della nostra storia, la convergenza di tutti in una comune certezza [...]» (Ruini, 1958, p. 61).

⁷⁸ Quanto a Togliatti, alla considerazione che «[...] di fronte ad una lunga elencazione di diritti contenuta nello schema [...] questa può andare bene in un trattato o in un documento teorico, non in una Costituzione che è un documento storico e politico»,

Nel successivo svolgimento dei lavori, la Sottocommissione seguì l'ordine fissato dal Presidente Tupini sulla falsariga dell'indicazione di Dossetti, sicché il primo tema ad essere considerato nelle sedute del 9 e 10 settembre (la terza e la quarta, perciò, ma le prime dopo la pausa di agosto) fu quello titolato a "I principî dei diritti civili".

Che le questioni destinate ad essere considerate all'ombra di quel tema rappresentassero uno snodo centrale dell'intera attività progettuale, e non di quella della prima Sottocommissione soltanto, lo si comprese subito fin dal tenore della relazione introduttiva di Giorgio La Pira, premessa al proprio progetto di articolato (gli articoli proposti dall'altro relatore, Lelio Basso, furono invece accompagnati solo «da brevi considerazioni» del deputato ligure e dalla sua riserva di intervenire in un momento successivo) e dalle prime battute della discussione, che apparvero, l'una e le altre, cariche della preoccupazione dei componenti di fissare i caratteri della principale chiave di volta del nuovo testo costituzionale. Del resto, come ho accennato poc'anzi, quegli interventi si focalizzarono immediatamente sulla necessità di considerare portata, influenza ed estensione di concetti quali individuo, persona, e stato.

La corposa relazione introduttiva di La Pira, senz'altro solidissima nel proporre gli snodi filosofici della riflessione sull'impianto teorico dei diritti fondamentali, sollevò tuttavia immediate e rilevanti critiche (proposte non senza qualche timbro di ironia⁷⁹) provenienti dalla sinistra, in particolare da Togliatti e da Basso, che rilevarono un eccesso di dogmatismo ideologico e che impedirono alla relazione di costituire la base per la discussione successiva.

L'*impasse* in cui la Sottocommissione finì così con il trovarsi fu superata da Giuseppe Dossetti, che, in un lungo ed articolato intervento, trovò la via per sbloccare i lavori e fissare gli ancoraggi necessari a sostenere l'intero impianto costituzionale, con la salvezza della traccia presentata da La Pira ed il contemporaneo consenso della sinistra, espresso, questo secondo, da un Togliatti che dichiarò subito di essere «d'avviso che le espressioni dell'onorevole Dossetti

seguiva la conclusione della «[...] necessità di dare un carattere più storico e politico alla introduzione, di ridurre il numero dei diritti e delle libertà a quelli effettivamente garantiti e [...] legare all'affermazione dei diritti quella dei mezzi concreti con i quali se ne garantisce l'effettiva realizzazione». Nell'intervento immediatamente seguente, Dossetti, a sua volta, senza, per così dire, 'affondare' in modo aperto lo schema Cevolotto – Basso – Moro, si trovava però «[...] d'accordo sul fatto che la Costituzione debba essere collegata con qualcosa di storicamente definito rispetto al momento in cui essa nasce», così da proporre, quasi in conclusione di seduta, uno schema del tutto sintetico (che sarà sostanzialmente quello che, meglio articolato dal presidente Tupini, sarebbe stato condiviso a fine lavori), basato su di una distinzione tra «[...] una prima parte, l'uomo e il cittadino, come titolo generale, comprendente tre capitoli: i rapporti civili, i rapporti sociali ed economici ed i rapporti culturali; una seconda parte sulla famiglia ed una terza sullo Stato e l'ordinamento giuridico». (*Assemblea Costituente*, 1946b, pp. 8 – 11).

⁷⁹ *Assemblea Costituente*, 1946c, p. 17.

offr[issero] un ampio terreno di intesa»⁸⁰.

L'intervento di Dossetti andava dritto al punto, centrale, del riconoscimento fondamentale «[...] dell'antiorità della persona, della sua visione integrale e dell'integrazione che essa subisce in un pluralismo sociale⁸¹ [...]», e trovava la formulazione di sintesi nella proposta di un ordine del giorno che, benché rinviato alla seduta successiva per richiesta del presidente Tupini, fissava in modo assai chiaro i termini della visione condivisa⁸².

La persona al centro della dichiarazione dei diritti dell'uomo, questo il nucleo fondamentale della visione dossettiana, tanto contro la concezione totalitaria, quanto in contrapposizione alla impostazione individualista. Era perciò l'affermazione di una posizione che faceva giustizia sia del lungo predominio della *Weltanschauung* individualista nell'Ottocento, che della costruzione organicista progressivamente realizzata nei primi quarant'anni del Novecento.

Ecco che il nuovo paradigma fissato in sede costituente si mostrava allora tale da permettere di rinnovare proficuamente il rapporto tra società civile e stato con il prefigurare un metodo di partecipazione della prima alla vita del paese

⁸⁰ *Assemblea Costituente*, 1946c, p. 21.

⁸¹ È appunto «[...] la coerente traduzione del pluralismo dal piano socio-politico a quello giuridico» avvenuta con «l'evento rivoluzionario della Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948» che sottolinea Paolo Grossi, 2018, p. 21. Quale rilievo possieda poi il pluralismo giuridico nella nostra esperienza costituzionale è messo bene in luce dai diversi contributi presentati al Convegno tenutosi a Firenze nel mese di ottobre 2022, poi raccolti nel volume Cappellini, Cazzetta, 2023, nell'introdurre il quale i curatori, insieme a Bernardo Sordi e Irene Stolzi, sottolineano essere, quello del pluralismo «un tema [...] calato nei pilastri fondativi dell'ordine giuridico e nei suoi processi di trasformazione [...]» (*Ivi*, p. 2). A più riprese Paolo Grossi, 2017, *passim*, sottolinea il richiamo alla persona quale basilare riferimento fondativo della nostra Carta operato dai componenti della prima Sottocommissione nelle sedute della tarda estate del 1946.

⁸² Eccone il testo: «La Sottocommissione, esaminate le possibili impostazioni sistematiche di una dichiarazione dei diritti dell'uomo; esclusa quella che si ispiri ad una visione soltanto individualistica; esclusa quella che si ispiri ad una visione totalitaria, la quale faccia risalire allo Stato l'attribuzione dei diritti dei singoli e delle comunità fondamentali; ritiene che la sola impostazione veramente conforme alle esigenze storiche, cui il nuovo statuto dell'Italia democratica deve soddisfare, è quella che : a) riconosca la precedenza sostanziale della persona umana (intesa nella completezza dei suoi valori e dei suoi bisogni non solo materiali ma anche spirituali) rispetto allo Stato e la destinazione di questo a servizio di quella; b) riconosca ad un tempo la necessaria socialità di tutte le persone, le quali sono destinate a completarsi e perfezionarsi a vicenda mediante una reciproca solidarietà economica e spirituale: anzitutto in varie comunità intermedie disposte secondo una naturale gradualità (comunità familiari, territoriali, professionali, religiose, ecc.), e quindi, per tutto ciò in cui quelle comunità non bastino, nello Stato; c) che per ciò affermi l'esistenza sia dei diritti fondamentali delle persone, sia dei diritti delle comunità anteriormente ad ogni concessione da parte dello Stato» (*Assemblea Costituente*, 1946c, p. 21s.).

diverso dai precedenti e con l'attribuire un fondamento nuovo alla relazione tra rappresentante e rappresentato⁸³, un fondamento che consentisse di attuare un'effettiva democrazia di massa, e così uscire dal tragico pantano di sabbie mobili in cui l'atomismo individualistico ottocentesco, prima, e l'organicismo totalitaristico, poi, avevano immerso il Paese⁸⁴.

Il giudizio di Dossetti era chiaramente espresso: «si vuole o non si vuole affermare un principio antifascista che non sia riconoscimento della tesi fascista della dipendenza del cittadino dallo Stato, ma affermi l'anteriorità della persona di fronte allo Stato?»⁸⁵.

Da notare: mentre, nel condividere la traiettoria fissata da Dossetti, Togliatti sottolineava, in particolare, il passaggio della precedenza della persona sullo stato⁸⁶, Basso (l'intervento rappresenta la relazione che egli avrebbe già dovuto tenere in precedenza e che Tupini invitò l'esponente socialista ad esporre finalmente in apertura dei lavori della seduta del 10 settembre) aderiva pienamente alla presa di distanza dal paradigma individualista operata da Dossetti⁸⁷.

⁸³ Sono riferite alla dottrina dello stato tedesca tra Weimar e gli anni Cinquanta del secolo scorso ma inducono riflessioni di segno generale le puntuali ricerche sul tema della rappresentanza e sul «problema del rapporto fra unità politica e parti comunque intese» condotte da Scalone, 2008. Quanto all'Italia fascista, si veda il recente contributo di Stolzi, 2022.

⁸⁴ A ricordare ai costituenti la centralità di quei temi vi era senz'altro la tragica esperienza del Ventennio, come pure la storia dei gravi perturbamenti verificatisi nel primo dopoguerra, che la avevano preceduta. Davvero una storia che, pur nella diversità di prospettive culturali e politiche, dava loro adeguati motivi di convergenza. Di sinergia tra i padri costituenti parla Grossi, 2019a, p. 64 («Le contrapposizioni certamente non mancarono, ma vinse un atteggiamento *sinergico*, almeno circa i pilastri fondamentali del sistema costituzionale. Sinergia [...] stava a significare il senso di responsabilità nel far prevalere il bene comune sulle mire particolari.»), ripreso da Lacché (2023b, p. 852), per sottolineare che «La Costituzione italiana come "atto di ragione" significa che i Padri costituenti sono andati al di là della visione partigiana e dell'effimero condividendo, attraverso un grande atto di riconoscimento reciproco, una prospettiva *sinergica*».

⁸⁵ Assemblea Costituente, 1946c, p. 20.

⁸⁶ «[Egli] non vede perché ci si dovrebbe differenziare dalla tendenza che vede affiorare dalle spiegazioni dell'onorevole La Pira e da quanto ha detto l'onorevole Dossetti. Per suo conto, lo Stato è un fenomeno storico, storicamente determinato, e la dottrina che egli rappresenta sostiene che lo Stato, ad un certo momento, dovrebbe scomparire; mentre sarebbe assurdo si pensasse che debba scomparire la persona umana.» (Assemblea Costituente, 1946c, p. 21).

⁸⁷ Lelio Basso considerava inaccettabile l'inserimento nel testo di semplici dichiarazioni di principio sulla priorità della persona, «in quanto tutta la filosofia moderna ha superato nel concetto di personalità il concetto della individualità. La persona umana considerata soggetto di diritto non può essere concepita che in funzione di una società più o meno organizzata. La individualità dal punto di vista filosofico e giuridico si riferisce ad un ipotetico uomo isolato. La persona non può essere giuridicamente considerata se non in

Dalle discussioni tenute nelle sedute della Sottocommissione in quel decisivo mese di settembre 1946, uscì dunque un piano di fondazione dei diritti civili largamente condiviso⁸⁸, che impernava la relazione società politica - stato/ società civile sul paradigma personalistico.

Quella fase cruciale dei lavori si chiuse con la decisione del Presidente Tupini, da tutti condivisa, di incaricare i due relatori «di procedere ad uno scambio di idee al fine di giungere alla formulazione di un solo progetto di articoli»⁸⁹.

Dei lavori della seduta del 9 settembre, merita però di essere ricordata anche una precisazione tutt'altro che di poco conto (a ben vedere, anzi, davvero fondamentale), dovuta ancora a Giuseppe Dossetti, preoccupato, come altri, di eliminare ogni connotazione ideologica dalla concezione personalistica sulla quale era stata trovata l'intesa, per trarre invece ogni opportuna conseguenza dalle preoccupazioni di carattere eminentemente pratico che tutti avevano rimarcato e che erano apparse una spinta efficacissima a consentire il superamento delle difficoltà suscitate dalla relazione di La Pira.

Al termine del proprio intervento, proposto nella fase centrale della seduta, Dossetti si soffermò a sottolineare il carattere di ancoraggio essenziale per la solidità di una perdurante interpretazione della Carta, proprio del fondamento personalistico frutto dell'accordo trovato tra i diversi componenti della Sottocommissione.

L'esponente democristiano finì perciò con il fornire un'indicazione di singolare rilievo diretta a definire il metodo appropriato per un funzionamento della Carta, che tenesse strettamente unite costituzione formale e costituzione materiale e fosse quindi tale da consentire di mantenere vivo, nel tempo, quel legame strutturale tra politica e diritto, ricomposto in sede Costituente quale perno essenziale della società civile e delle istituzioni repubblicane.

Leggiamo nei verbali la dichiarazione di Dossetti:

Questo concetto fondamentale dell'antiorità della persona, della sua visione integrale e della integrazione che essa subisce in un pluralismo sociale, che dovrebbe essere gradito alle correnti progressive qui rappresentate, può essere affermato con il consenso di tutti. Tale concetto deve essere stabilito non per una necessità ideologica ma per una ragione giuridica; infatti, non va dimenticato che la Costituzione non deve essere interpretata solo dai filosofi, ma anche dai giuristi. Ora, i giuristi hanno bisogno di sapere – e questo vale particolarmente quando

funzione delle molteplici relazioni, non soltanto materiali ma anche spirituali e, volendo, anche extramondane, che essa ha con il mondo in cui vive, sia in riferimento al presente, che all'avvenire ed anche al passato.» (Assemblea Costituente, 1946d, p. 24s.).

⁸⁸ I verbali non trasmettono che valutazioni positive alle riflessioni convergenti di Dossetti, Togliatti e Basso. L'unico punto di reale dissenso, quello sull'opportunità e sui contenuti di una dichiarazione preliminare dei diritti naturali inalienabili ed imprescrittibili fu superato da un accordo tra i relatori che accantonò l'idea.

⁸⁹ Assemblea Costituente, 1946d, p. 29.

si tratta di uno statuto, che codifica principi supremi, generalissimi – proprio per quella più stretta interpretazione giuridica delle norme, qual è l'impostazione logica che sottostà alla norma⁹⁰.

Era dunque all'*imprinting* rappresentato dalla "impostazione logica della norma" quale espressione della visione dei costituenti (in questo caso al paradigma antropologico personalistico posto a base dell'intero dettato costituzionale) che Dossetti dichiarava essere necessario che l'interprete prestasse attenzione. Non, perciò, al modello proprio del giurista, per quanto affascinante esso potesse apparire a costui, bensì alla visione fissata dai costituenti quale strategia orientatrice del dettato costituzionale. Era questo l'ancoraggio che avrebbe permesso all'interprete di svolgere compiutamente il proprio compito, tenere così strettamente congiunte politica e diritto, l'una e l'altro solidamente piantate sul terreno di una fluida relazione tra società civile e società politica, e rendersi attore intelligente per il persistere nel tempo dei valori costituzionali.

È a quel punto della discussione che si colloca l'intervento di Togliatti volto a manifestare il pieno consenso alla ricostruzione dogmatica dei contenuti della relazione di La Pira operata da Dossetti, e la dichiarazione «[...] che le espressioni dell'onorevole Dossetti offrano un ampio terreno di intesa [...]», così da essere «d'accordo anche che un regime politico, economico e sociale, è tanto più progredito quanto più garantisce lo sviluppo della personalità umana»⁹¹.

La dichiarazione del *leader* comunista rafforza il valore di indicazione di metodo generale proprio del ragionamento dossettiano rendendolo una delle linee guida alle quali legare l'ermeneutica della Carta. Si legga, al proposito, quanto ha scritto, ancora di recente e con chiarezza estrema, Gustavo Zagrebelsky nell'*incipit* di un capitolo del già ricordato *Tempi difficili per la Costituzione*, dal titolo *Il «non scritto» costituzionale*:

Come per tutto ciò che è posto, anche per la Costituzione l'essenziale è il presupposto, cioè la concezione della costituzione, o il paradigma che si assume a fondamento della sua lettura. Infatti, "tutto ciò che vi è di più fondamentale e di più essenzialmente costituzionale nelle leggi di una nazione non potrebbe essere scritto". In questo "non scritto", i giuristi sanno bene che sta la radice delle loro comuni credenze e certezze, ma anche dei loro dubbi e dei loro contrasti [...] le costituzioni, e la nostra in particolare, sono e non possono non essere aperte a quello strato costituzionale più profondo da cui sono illuminate di senso e traggono linfa⁹².

⁹⁰ Assemblea Costituente, 1946c, p. 21. A ragione, Grossi ha visto nei costituenti i «portatori di quella che appare come l'insegna e il progetto fondamentale del Novecento giuridico: demolire la muraglia cinese costruita fra società e diritto durante la modernità e riscoprire la natura autentica di questo quale ordinamento della società» (Grossi, 2013b, p. 46).

⁹¹ *Ibidem*.

⁹² Zagrebelsky, 2023, p.74s. La citazione nel testo è quella di un passo di De Maistre, 1814.

Rispetto a questo “non scritto” costituzionale, dunque, la dichiarazione di Dossetti rappresenta un’indicazione puntualissima, centrata, come essa appare, su di un’attenta perimetrazione del concetto di persona, tale da escludere la possibilità tanto della sua riconduzione ad un profilo individualistico del soggetto, quanto, all’opposto, della sua collocazione entro una dimensione collettivistica, con il realizzare così il completo abbandono dei percorsi seguiti sino ad allora dalla cultura e dalla politica italiane.

L’accordo raggiunto dai nostri costituenti in sede di Prima Sottocommissione fu dunque decisivo per la identificazione di quel fondamento personalista che caratterizza la nostra Costituzione fino a renderlo una delle colonne portanti di essa⁹³, e che rappresenta l’elemento decisamente innovativo nella definizione delle relazioni tra società civile e società politica dell’Italia contemporanea.

Il carattere di fondamento costituzionale attribuito allora alla dimensione personalistica della società civile permise di recuperare integralmente la tradizione storica della nostra esperienza giuridica preunitaria e riscattare, così, centocinquant’anni di forte pressione individualistica (un individuo magari dominato da un’anima collettivistica, come abbiamo visto accadere nella stagione del Ventennio fascista) sulle nostre istituzioni. Anche se appare di tutta evidenza che, dal 1948 in avanti, la coscienza del valore fondativo di quel “non scritto della Costituzione” si è venuta progressivamente affievolendo⁹⁴, noi, eredi di quella felicissima piccola/grande rivoluzione allora realizzata nella individuazione del paradigma antropologico del nostro vivere costituzionale, non possiamo non riconoscere il contributo decisivo che essa ha portato alla ricostruzione del Paese, quanto meno nei primi vent’anni di vita della Repubblica. Si muove lontanissimo da quel fondamento paradigmatico ed in un contesto segnato da idealità delle quali la storia, anche drammaticamente, ha fatto giustizia chi volesse collocare il *fil rouge* costituzionale dell’esperienza repubblicana ancora entro il gioco

⁹³ Una rappresentazione concisa ma efficacissima dei capisaldi dell’architettura costituzionale in Grossib, 2019, ove alle p. 16ss. la considerazione del fondamento personalistico.

⁹⁴ Vale la pena di ricordare che, nel 1994 (negli anni di piena crisi della c.d. prima repubblica, perciò), giunto quasi alla fine della vita, Giuseppe Dossetti formulò un giudizio tanto lucido quanto duro sul primo cinquantennio di vita repubblicana e sulla (mancata) applicazione dei principi fissati dal lavoro della Prima Sottocommissione e diretti a qualificare la Costituzione in senso solidarista: «Io posso dire che non sono stati quei principi che hanno portato al fallimento, è stata la loro disapplicazione non la loro applicazione. Però l’impressione è che difficilmente possano essere ripresi oggi, quando in quel tanto di solidarismo e quindi anche di Stato sociale nessuno più ci crede; quando tutti possono dire che s’è solo data la possibilità di rubare a coloro che volevano; quando tutti, per giunta, possono dire che uno Stato sociale, nel mondo, oggi, non è più possibile, perché unificato il sistema economico-finanziario nel sistema occidentale statunitense, in questa economia planetaria, non è più possibile agli Stati costruirsi una loro visione sociale; anche che fosse realizzabile, non è più possibile.» (Dossetti, 1994, p. 56).

dialettico dell'antagonismo tra individualismo e organicismo.

8. Uno sguardo all'oggi a mo' di conclusione

La nostra Costituzione repubblicana ha dunque sostituito ai caratteri che per un centinaio d'anni avevano dominato la vita sociale e politica dell'Italia unita (individualismo e collettivismo, appunto) personalismo e comunitarismo quali nuovi fondamenti dell'esperienza politica e giuridica del Paese.

Un luogo privilegiato a cui guardare, per cogliere temi, snodi problematici e dibattiti che, nei primi anni della Repubblica, videro impegnati intellettuali e politici a tessere la trama di una vita civile e politica italiana imperniata sul paradigma personalistico e su quello pluralistico, è senz'altro costituito dalle *Cronache sociali* di Giuseppe Dossetti⁹⁵.

L'acqua passata sotto i ponti da quei primi anni successivi all'approvazione della nuova Carta, tuttavia, ha trascinato sì con sé frammenti consistenti di quel formidabile alveo di scorrimento scavato dai nostri costituenti, frammenti, però, che il mondo politico e quello sociale raramente sono stati in grado di trasformare in solidi rinforzi degli argini originali.

È questa, io credo, una delle ragioni principali del progressivo indebolimento delle nostre istituzioni, che ha favorito senz'altro la formidabile deriva individualistica che trascina oggi la nostra società civile.

In questo primo quarto del ventunesimo secolo, l'esperienza politica degli stati contemporanei appare segnata, in effetti, da una profonda revisione dei canoni novecenteschi della certezza del diritto di origine precostituzionale⁹⁶, dalla marcata flessione dei modelli nazionali e internazionali di sovranità disegnati alla metà del secolo scorso, e dalla presenza, più diffusa di quanto non sembri, di

⁹⁵ Del gruppo raccolto attorno alla figura di Dossetti (che, a scorrere i nomi degli autori degli articoli apparsi sulla rivista, comprendeva figure quali Lazzati, Fanfani, Amorth, Barbero, Toniolo, Del Noce, Mortati, La Pira, Caffè, Bachelet, per ricordarne solo alcuni), nell'introdurre la ristampa anastatica meritoriamente realizzata dalla casa editrice Diabasis una quindicina di anni fa, Walter Veltroni sottolineava la grande spinta a mettere la persona al centro dell'azione politica. «Fuori dai pregiudizi, - scriveva Veltroni - quei giovani, forti della lettura di Maritain, volevano capire quella ideologia e quella forza politica social -comunista dalla quale una grossa fetta dell'Italia popolare e lavoratrice si sentiva rappresentata. Ad essa opposero una cultura e una politica che si faceva carico coraggiosamente dei problemi reali e che - all'opposto di una concezione dello stato prevaricatrice e onnivora di tutte le forme sociali e comunità intermedie (famiglia, associazionismo...) che devono regolare una società e ne costituiscono insieme la ricchezza e la garanzia di democrazia - poneva la persona in quanto tale, non solamente in quanto lavoratore, al centro della riflessione e dell'azione.» (Veltroni, 2007, p. Vs.).

⁹⁶ Tema, quello della certezza, ancora di recente fatto oggetto di rinnovati interventi critici. Tra i molti, ricordo qui, in particolare, Irti, 2014, p. 36 ss.; Lipari, 2015, pp. 55ss.; Grossi, 2018, Zaccaria, 2019, pp. 7ss.

una sottostante esigenza di giustizia sostanziale che la dimensione esoscheletrica delle regole non appare in grado di soddisfare. Del resto, siamo in una fase di intensa incubazione di un nuovo ordine mondiale, che vede pienamente coinvolta anche l'Italia.

È anche in simile prospettiva che va letto, a mio avviso, il confronto tra poteri diversi, interno alle singole istituzioni politiche (che assume oramai, con sempre maggiore frequenza, le sembianze di un vero scontro di forze, realizzato senza esclusione di colpi), ciascuno carico di una giuridicità differente: tra di essi continuano ad occupare un posto di primo piano quello legislativo, sempre più incerto ed orientato verso la individuazione di soluzioni di corto respiro (vuoi per scelte di politica interna, vuoi per la pressione esercitata sui contesti nazionali dalle forze presenti nel contesto internazionale), e quello giurisprudenziale, solo apparentemente più efficace nel regolare un sistema di relazioni insofferente ad *input* normativi che non di rado appaiono lontani dal sentire comune.

Lo scenario sociale e culturale in cui questo confronto si inquadra appare caratterizzato, esso stesso, da una grande instabilità e da dinamiche di segno differente, spesso opposte le une alle altre, che sono state oggetto, in tempi più o meno recenti, di analisi critiche, dimostrate capaci di cogliere in profondità le grandi trasformazioni in atto nel mondo occidentale.

Tra i molti, oltre agli scritti di Miguel Benasayag e Gérard Schmit dedicati all'età delle *Passioni tristi*, mi sembrano altrettanto efficaci nel ricostruire il *fil rouge* della nostra contemporaneità gli studi di Hartmut Rosa, Luca Ricolfi, Michael Sandel, Edgar Morin, Oliver Roy, Andrea Graziosi, il quale ultimo ha visto nei recenti accadimenti che hanno colpito in profondo la nostra società (in particolare, epidemia da Covid e invasione russa dell'Ucraina) eventi che «ci hanno messo di fronte alla sgradevole naturalità di una deriva illiberale e di chiusura, legata ai momenti di crisi, che la prima guerra mondiale aveva già evidenziato. A giudizio di Graziosi, tuttavia, quegli accadimenti «hanno anche rivelato [...] quanto fossero avanzati, nel nostro mondo, i processi di individualizzazione, la perdita di autorità della cultura alta e il riprodursi di culture spesso costruite sul suo rifiuto [...]»⁹⁷.

Quei «processi di individualizzazione» rappresentano, in effetti, uno snodo decisivo nelle trasformazioni verificatesi nella società occidentale nell'ultimo Novecento, e hanno contribuito in modo determinante a produrre la frattura prodottasi, in Italia, nella relazione tra società civile e società politica a partire dalla seconda metà degli anni Sessanta del secolo scorso, periodo durante il quale il modello messo a punto dall'opera dei nostri costituenti ha subito la progressiva perdita di quei caratteri di continuità e fluidità che avevano consentito all'una e all'altra di sostenere efficacemente lo sviluppo della persona e della società a Costituzione varata. Quel modello appare perciò, oggi, dominato da una tensione sempre più carica di criticità che spinge taluni ad interrogarsi sull'opportunità di una revisione dell'ordito costituzionale la cui profondità ed estensione appaiono

⁹⁷ Graziosi, 2023, p. 7.

causa di timori diffusi.

Un segnale importante della rottura di quel *continuum* è senz'altro la perdita di significato di molti dei termini che fanno parte del fascio connettivo destinato a contenere ed a trasmettere i flussi informativi e formativi dalla società civile a quella politica e viceversa. È ciò che, ad esempio, Gioacchino La Rocca ha documentato di recente in modo assai efficace per i termini di "liberale", "progressista" e "conservatore"⁹⁸.

Si tratta di un vero e proprio cortocircuito tra le due componenti di fondo della *civitas*, che cessano di correre in modo fra di esse parallelo, per rivolgere le rispettive energie l'una contro l'altra, così pregiudicando il positivo sviluppo di una buona politica del diritto.

Questo nostro primo quarto del secolo ventunesimo mostra, peraltro, talune contraddizioni profonde che incidono anch'esse negativamente sul funzionamento del rapporto tra politica e diritto e sulle forme di esercizio della sovranità.

Si è chiesto di recente il politologo francese Olivier Roy quali siano le ragioni per le quali la grande utopia liberatoria e libertaria degli anni Sessanta del secolo scorso sia sfociata, oggi, in una sistematica estensione della portata e dell'intervento dei diversi sistemi normativi⁹⁹. E, nel sottolineare che non si è trattato soltanto di un accrescimento quali-quantitativo delle norme ma di un'estensione sistematica dell'area della normatività, Roy si è domandato anche come si sia verificato quello che gli appare un fenomeno straordinario, ossia che in società occidentali che si pretendono liberali la notevole estensione del dominio della libertà avvenuta in circa mezzo secolo si sia tradotta nella presente dilatazione dell'area dominata da un sistematico intervento normativo.

Quello rilevato da Roy sembra effettivamente una sorta di ossimoro concettuale che caratterizza le dinamiche proprie della vita della società europea in questi primi due decenni del ventunesimo secolo, il cui senso non è facile da comprendere e perciò da spiegare: siamo infatti in presenza di mutamenti sociali e culturali promossi sì in nome della volontà di affermazione della piena libertà dell'individuo ma che producono in realtà un'estensione della domanda di regolazione normativa che riduce progressivamente ed in modo significativo gli spazi propri della dimensione interiore, dunque, in ultima analisi, proprio

⁹⁸ La Rocca, 2022.

⁹⁹ «Pourquoi la grande utopie de la libération des années 1960 – questa la domanda di Roy, - a-t-elle débouché sur une extension des systèmes de normativité, morale comme juridique, sans même subir le contrainte d'un "rappel à l'ordre"?». E ancora: «Comment se fait-il que, dans des sociétés occidentales qui se prétendent libérales, la remarquable extension du domaine de la liberté depuis un demi-siècle (politique, sexuelle, économique, artistique) se traduise par une extension tout aussi remarquable du domaine de la norme?» (Roy, 2022, pp. 11-16).

di quella libertà che quei mutamenti intendevano promuovere¹⁰⁰. Il riflesso sul massiccio ampliamento dell'area di esercizio della sovranità e sulle forme attraverso le quali essa oggi viene esercitata è evidente, come sono evidenti gli effetti perversi che la iperproduzione normativa ha generato proprio sul terreno delle relazioni intersoggettive.

Alla luce della ricostruzione che abbiamo compiuto, mi pare che una risposta alle domande di Roy stia in questo, che coniugare la libertà sulla falsariga del paradigma individualista rende, infine, necessario (vorrei dire inevitabile) in una società complessa produrre una regolamentazione minuziosa delle posizioni soggettive che danno spessore storico a quella libertà, così riducendone, in realtà, qualità e spessore.

A questa considerazione un'altra se ne deve poi aggiungere, ossia che, nella definizione del perimetro della soggettività giuridica, il nodo problematico del richiamo a modelli personalistici o individualistici ha bisogno di essere dipanato alla luce delle novità che caratterizzano la definizione del profilo individuale in questa nostra postmodernità.

La contrapposizione tra persona e individuo è stata ripresa in modo convincente da Miguel Benasayag di recente e sono le sue riflessioni che intendo qui richiamare. «L'individuo – ha scritto il filosofo di origine argentina – è il modo di funzionare degli umani nella società capitalistica occidentale. Si differenzia dalla 'persona', piega tessuta della medesima stoffa degli altri e del contesto, in quanto l'individuo, per riprendere il paragone, è quella piega che si pensa e agisce come se fosse autonomo dal paesaggio [...]. Adesso, nella fase attuale del cambiamento, stiamo passando dall'individuo al profilo»¹⁰¹.

Eccoci, dunque, in presenza di una nuova metamorfosi dell'individualità (davvero l'individualismo, entità *multiplex multiformis*, possiede una formidabile capacità di adattamento al contesto!) che si compie ancora attraverso una modifica camaleontica dei suoi connotati, così da permetterci di vedere nella trasformazione da 'individuo' a 'profilo' la nascita ed il consolidamento di un nuovo soggetto che si è collocata al centro dell'ordine giuridico. Mi riferisco al consumatore, figura oggi in fase di progressiva e inarrestabile sostituzione a quella di cittadino quale entità sociale e giuridica al centro delle dinamiche che

¹⁰⁰ «Pourquoi des mutations supposées se faire au nome d'une plus grande liberté de l'individu s'accompagnent-elles d'une extension de la codification des pratiques sociales qui réduisent considérablement les espaces "intérieurs" [...]?» (Ivi, p. 20).

¹⁰¹ «Il profilo – continua Benasayag – è una costruzione dell'umano come pura exteriorità, puro panottico: trasparente a sé come agli altri [...]. Ogni umano divenuto profilo è un aggregato di moduli, e l'uomo modulare è permanentemente valutato e autovalutato in funzione di performance che obbediscono a criteri esterni. Il profilo è quindi il regno degli esoscheletri [...], il profilo è [...] un mini-nodo di comunicazione che si pensa e si percepisce come un segmento nel sistema di circolazione delle informazioni. [...] profilati, siamo abitati dal desiderio di sottomissione alle immagini di comportamenti dominanti.» Benasayag (2018), 2020³, p. 90s.

segnano il rapporto tra legislatore/i ed attori presenti nella società. In virtù di questa sostituzione, anche il contesto sociale si trasforma e ci appare oramai modellato sulla falsariga della forma mercato, realtà la cui efficienza allocativa finisce così con lo svolgere un ruolo essenziale anche sul terreno del regolamento giuridico della sua operatività¹⁰².

Si legga la descrizione che di questo (relativamente nuovo) attore della scena giuridica ha proposto, ancora di recente, Natalino Irti attraverso uno degli acuti elzeviri che abbiamo richiamato nell'avvio di queste pagine. «In luogo di varietà e singolarità, sta la massa dei consumatori, la moltitudine "indifferente": cioè, senza altra differenza, e nota personale, che non sia la cosa scelta per il consumo. Entro quella massa non si distinguono individui, ma soltanto categorie di consumatori, definiti in funzione dei tipi di merce. Le merci sono criterio di determinazione, scompongono la massa in categorie, queste collocano in luoghi dello spazio e punti del tempo, suscitano forme proprie di disciplina legislativa. I modi, in cui i consumatori si raggruppano e associano, sono anch'essi orientati dal genere di merce: il vincolo nasce e si svolge fra soggetti, che consumano il medesimo bene, e *soltanto perché consumano il medesimo bene*. [...] La figura del consumatore si viene collocando al centro del nostro tempo»¹⁰³.

Per quanto riguarda l'Italia, questa nuova trasformazione del paradigma individualista e la spinta ad una sua rinnovata centralità nell'esperienza giuridica dell'uomo e della società non possono non incidere sulla capacità di tenuta del fondamento personalista che caratterizza la nostra Costituzione e sulle tensioni

¹⁰² La Rocca (il cui riferimento su questo aspetto è alle considerazioni svolte da Fama, 1970, pp. 383ss.) sottolinea quella che gli appare appunto «un'importante conseguenza» dell'efficienza allocativa del mercato: «se il mercato [...] – questa la sottolineatura – è in grado di soddisfare le aspettative degli esseri umani, qualsiasi "interferenza" da parte del legislatore non può che essere controindicata nella misura in cui altera meccanismi intrinsecamente efficienti. In forma meno astratta, questa idea si riscontra già nelle affermazioni di filosofi ed economisti inglesi della metà del XIX secolo, i quali sostennero che nessun governo sarebbe stato in grado di conoscere meglio di un qualsiasi commerciante cosa fosse meglio per lui nel suo commercio e quali mezzi fossero maggiormente adatti per conseguire questo "meglio", con il corollario che il governo si sarebbe dovuto ben guardare dall'intervenire sul commercio medesimo ed in genere tanto sulle questioni economiche, quanto sulle scelte individuali» (La Rocca, 2022, p. 4).

¹⁰³ Irti, 2022c, p. 183. Sul terreno economico, la trasformazione del soggetto in consumatore quale effetto di una dinamica dominata dal principio "lavorare per consumare" e dalla necessità del progresso tecnico era stata chiaramente colta già nei primi anni Novanta del secolo scorso da un economista attento osservatore della realtà economica e del mercato del lavoro, prematuramente scomparso nel 2002, Marco Martini. «Il paradigma antropologico che sta all'origine e al fondo del pensiero economico, - scriveva Martini nel 1992 - inserito nella prospettiva dinamica del progresso tecnico, tende a risolversi inevitabilmente nella sua totale riduzione a consumista insaziabile e deresponsabilizzato rispetto agli altri, al mondo e alle cose.» (Martini, 2022a, p. 100).

che la divergenza palese tra le prime ed il secondo è in grado di generare¹⁰⁴.

Alla luce della prospettiva storica qui adottata, la crisi del rapporto tra società e politica si presenta allora, oggi, gravida di conseguenze, carica come essa appare della tensione ad individuare un nuovo ordine capace di dare stabilità di sviluppo alla prima e nuovo significato all'operare della seconda.

Rispetto agli indirizzi diffusi nel mondo economico e sociale, non solo in quello italiano, un dato in controtendenza mi pare sia rappresentato dalla linea che contraddistingue molti degli interventi dell'attuale nostra Presidenza della Repubblica, diretti a ribadire la essenziale centralità dell'ancoraggio al modello personalista per la promozione di un pieno sviluppo della società civile e per un corretto ed efficace funzionamento di quella politica¹⁰⁵.

¹⁰⁴ Ancora di recente, Guido Alpa ha aperto il suo saggio dedicato alla *Solidarietà* indicando come vi sia «una continuità tra idee, valori, principi che si accreditano in un dato momento storico, in una determinata società e le forme giuridiche che essa adotta per organizzare i rapporti tra gli individui e tra gli individui e lo Stato.» (Alpa, 2022, p. 9). Il tema dell'attuale crisi del principio di solidarietà è stato messo in luce assai efficacemente da Adriana Apostoli in un contributo a cui rinvio (Apostoli, 2012). Peraltro, lo stretto legame tra democrazia e principio di solidarietà è stato messo in chiara evidenza dalla stessa Apostoli in altro saggio, in cui ha sottolineato come «[...] il sistema giuridico della solidarietà, declinato in svariate figure di doveri costituzionali nonché in previsioni di situazioni giuridiche a carattere sociale, da un lato “incorpora” il concetto di uguaglianza sostanziale e dall'altro assume una particolare rilevanza e trova una sua prima specificazione attraverso l'art. 3 Cost., che contribuisce a delineare il principio solidaristico in termini di *integrazione* della persona nella vita dell'ordinamento e della collettività.» Infatti, «[...] la solidarietà è coordinata e collegata sia al principio personalista, direttamente nell'art. 2, sia a quello di uguaglianza sostanziale, attraverso la triplice direzione nella quale i doveri si dirigono, che corrisponde all'obiettivo perseguito dall'art. 3 della effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.» (Apostoli, 2016, pp. 3ss.).

¹⁰⁵ Tra i più recenti interventi del Presidente Mattarella due ne ricordo qui: quello del 15 settembre 2023 all'Assemblea di Confindustria nel quale è presente un richiamo netto ai connotati dei fondamenti costituzionali dell'iniziativa economica e, appunto, al fondamento personalistico di essi: «Al centro della Costituzione vi sono, difatti, i diritti della persona umana non quelli del presunto “*homo oeconomicus*”.» (Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'Assemblea Generale di Confindustria (quirinale.it), e quello, precedente, del 25 agosto 2023, tenuto alla giornata conclusiva della 44° edizione del Meeting per l'amicizia tra i popoli, nel quale più estesa è la riflessione sulla dialettica tra individuo e persona. Ne riporto il passaggio centrale, rinviando, per il resto alla riproduzione del testo completo in Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla giornata conclusiva della 44° edizione del Meeting per l'amicizia tra i popoli – “L'esistenza umana è un'amicizia inesauribile” (quirinale.it). «Tanti descrivono il nostro come il tempo dell'individuo. L'individuo che sente di avere opportunità e respiro, mai raggiunti prima. È giusto cogliere, in questo processo, il segno positivo in termini di comprensione del proprio ruolo, della propria responsabilità, dei propri diritti. Ma occorre, anche, saperne leggere i rischi di aspetti critici, di distorsioni. L'auto-

Raccogliere la sfida di un pieno recupero dei fondamenti della nostra Costituzione a cui siamo così autorevolmente provocati è un compito al quale nessuno può sottrarsi: esso chiede di tornare a modellare politica del diritto ed esperienza sociale lungo la linea di un pieno riconoscimento del carattere ontologico della dimensione personale del soggetto.

Vale infatti anche per il diritto la regola che altri hanno indicato per l'economia¹⁰⁶, ossia che la cultura giuridica possa essere utile per lo sviluppo dell'uomo, e consenta perciò al giurista di svolgere il ruolo responsabile che è proprio della sua identità professionale, nella misura in cui recuperi un'adeguata impostazione antropologica.

Agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso Jürgen Habermas osservava essere dunque «[...] lecito pretendere che tutti coloro che (direttamente o indirettamente) partecipano al processo legislativo “escano fuori” dal ruolo di privati soggetti giuridici e si accollino [...] la prospettiva di membri di una comunità giuridica liberamente scelta». Infatti «La pretesa legittimità di un ordinamento giuridico costruito in base ai diritti soggettivi può essere riscattata soltanto attraverso la forza d'integrazione sociale sviluppata dalla “volontà concorde e unificata” di tutti i cittadini liberi ed eguali»¹⁰⁷.

Il terreno su cui si snoda la via di questa ritrovata responsabilità appare composto esattamente dall'impasto di quella concezione antropologica e gnoseologica della quale abbiamo cercato di avere, qui, piena consapevolezza.

Riprendere il cammino lungo questa strada è ancora possibile?

Forse. Certo è che da più parti, oggi, siamo invitati a compiere una scelta per molti aspetti decisiva, perché ritenuta la più adeguata a riannodare i fili di una piena continuità tra vita civile e vita politica dentro una democrazia non di facciata: la scelta di tornare ad appropriarci di una visione dell'uomo opposta a quella hobbesiana (proposta quattro secoli fa all'uomo che faceva il suo ingresso nella modernità e, oggi, ancora protagonista sulla scena della nostra contemporaneità), una visione che, diversamente da quella del filosofo inglese, si presenta imperniata sulla «concezione per cui la persona umana è, indissolubilmente, un essere in divenire, nascente, e un essere originariamente e ontologicamente relazionale»¹⁰⁸.

affermazione dell'io, nella sua più assoluta centralità, in realtà nella sua piena solitudine, appare priva di qualunque senso. Il concetto di individuo rischierebbe di separarsi da quello di persona. L'affermazione di sé – uno dei motori della vita comunitaria – vale, in realtà, se è inserita nella comunità in cui si è nati, o in cui si è scelto di vivere; e se contribuisce alla sua crescita.»

¹⁰⁶ Martini, 2022b, p. 106.

¹⁰⁷ Habermas, 1992, p. 42.

¹⁰⁸ Mancini, 2019, p. 36; si tratta di un passaggio dello scritto del filosofo maceratese dedicato al controllo sociale della paura, in cui la visione antropologica è colta nel suo legame con il modello di ordine proprio di una determinata società. Infatti, «[...] la paura è non tanto una reazione occasionale a particolari fenomeni di pericolo che generano

Bibliografia

- Allegretti U., 1989: *Profilo di storia costituzionale italiana. Individualismo e assolutismo nello stato liberale*, Bologna, Il Mulino.
- Alpa G., 1992: *La persona Tra cittadinanza e mercato*, Milano, Feltrinelli.
- Alpa G., 2022, *Solidarietà. Un principio normativo*, Bologna, Il Mulino.
- Alvazzi del Frate P., 2022: *Gli albori: giustizia e legittimità costituzionale nell'Ottocento*, in *1920 – 2020 Un secolo di giustizia costituzionale*, a cura di G.P. Dolso e D. Rossi, Napoli, Editoriale scientifica, pp. 35ss.
- Altini C., 2016: *Individuo, Stato e società in Gentile*, in “Treccani.it” (https://www.treccani.it/enciclopedia/stato-e-societa-in-gentile-individuo_%28Croce-e-Gentile%29/)
- Apostoli A., 2012: *La svalutazione del principio di solidarietà. Crisi di un valore fondamentale per la democrazia*, Milano, Giuffrè.
- Apostoli A., 2016: *Il consolidamento della democrazia attraverso la promozione della solidarietà sociale all'interno della comunità*, in “Costituzionalismo.it”, fascicolo 1/2016 (www.costituzionalismo.it/costituzionalismo/download/Costituzionalismo_201601_552.pdf).
- Assemblea Costituente, 1946a: *Commissione per la Costituzione. Prima Sottocommissione, 1*, Resoconto sommario della seduta di venerdì 26 luglio 1946.
- Assemblea Costituente, 1946b: *Commissione per la Costituzione. Prima Sottocommissione, 2*, Resoconto sommario della seduta di martedì 30 luglio 1946.
- Assemblea Costituente, 1946c: *Commissione per la Costituzione. Prima Sottocommissione, 3*, Resoconto sommario della seduta di lunedì 9 settembre 1946.
- Assemblea Costituente. 1946d: *Commissione per la Costituzione. Prima Sottocommissione, 4*, Resoconto sommario della seduta di giovedì (un errore di stampa: in realtà, martedì) 10 settembre 1946.
- Barassi L., 1935: *La rappresentanza degli interessi economici*, in *Problemi fondamentali dello Stato corporativo. Corso di lezioni promosso dall'Università Cattolica del S. Cuore col concorso della Unione cattolica per le scienze sociali*, Milano, Vita e Pensiero.
- Banti A. M., 2006: *La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle*

insicurezza per la collettività (paura fisiologica), quanto una componente costitutiva del tipo di ordine in vigore in una determinata società (paura sociale). Riguardata da questo punto di vista, essa non è una naturale reazione spontanea dinanzi a una qualsiasi minaccia, è un sentimento funzionale al persistere dell'obbedienza verso i sistemi di potere dominanti» (Ivi).

- origini dell'Italia unita*, Torino, Einaudi.
- Benasayag M., Schmit G., 2019¹⁴: *Les passions tristes. Souffrance psychique et crise sociale*, Paris, la Découverte (2003), Trad. it.: 2019¹⁴, *L'epoca delle passioni tristi*, Milano, Feltrinelli.
- Benasayag M., 2020: *Fonctionner ou exister?*, Paris, Le pommier (2018), Trad. it.: 2020, *Funzionare o esistere?*, Milano, Vita e Pensiero.
- Bertolissi M., Duso G., 2008: *Ripensare la costituzione? La questione della pluralità politica*, in Bertolissi M., G. Duso, Scalone A. (a cura di), *Ripensare la Costituzione. La questione della pluralità*, Monza, Polimetrica, pp. 9ss.
- Black S., 2013: *Iron Man 3*, Marvel Studios, DMG Entertainment.
- Bloch M., 1969: *Apologia della storia o mestiere di storico*, Torino, Einaudi.
- Bobbio N., 1977: *Teoria e ideologia nella dottrina di Santi Romano*, in Id. *Dalla struttura alla funzione. Nuovi studi di teoria del diritto*, Milano, Comunità.
- Böckenförde E. W., 2007: *Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all'Europa unita a cura di Geminello Preterossi*, Roma-Bari, Laterza.
- Boniolo G., De Anna G., Vincenti U., 2007: *Individuo e persona. Tre saggi su chi siamo*, Milano, Bompiani.
- Bottai G., 1929: *Discorso alla Camera dei deputati del 15 marzo 1928*, in Id., *Esperienza corporativa*, Roma, Edizioni del diritto del lavoro.
- Bottai G. 1930: *La concezione corporativa dello Stato*, in "Archivio di Studi Corporativi", I (1930), I, pp. 7-15.
- Bottai G., 1965: *Corporativismo e principi dell'89*, in *Scritti*, a cura di R. Bartolozzi e R. Del Giudice, Bologna, Cappelli, pp. 378ss.
- Bria F., 2021: *La sovranità digitale è la nuova dimensione della politica estera*, in "Il Foglio", 6 aprile 2021.
- Brito A. G., 2002: *Los Orígenes de la noción de sujeto de derecho*, in "Revista de estudios histórico-jurídicos", XXIV (2002).
- Calasso F., 1966: voce *Equità (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XV, Milano, Giuffrè, pp. 65-69.
- Cappellini P., 2023: *Gli 'Ultimi'. Felice Balbo e la fine della modernità. Ipotesi su Paolo Grossi*, in "Quaderni fiorentini" 52 (2023). *Il diritto come forma dell'esperienza. Per Paolo Grossi*; T. I, pp. 257ss.
- Cappellini P., Cazzetta G., 2023: *Pluralismo giuridico. Itinerari contemporanei. Atti dell'Incontro di studi Firenze 20 – 21 ottobre 2022*, Milano, Giuffrè Francis Lefebvre.
- Cartabia M., 2020: *Costituzione e ricostruzione*, Lectio degasperiana (<https://www.degasperitn.it/71740/testo-lectio-degasperiana-2020.pdf>)
- Cassese S. 2011: *Auf der gefährlichen Strasse des öffentlichen Rechts. La rivoluzione scientifica di Vittorio Emanuele Orlando*, in "Materiali per una storia

- della cultura giuridica italiana”, XLI-2, 2011, pp. 305ss., ora anche in Id, *Tre maestri del diritto pubblico*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012.
- Cassese S., 2012: *La prolusione romaniana sulla crisi dello Stato moderno e il suo tempo*, in “Le Carte e la storia”, n. 1, 2012, pp. 5-8.
- Cassi A.A., 2022: *Iron Man e altre storie del diritto (quasi una prefazione)*, in *Jus Brixiae et alibi*, a cura di Aldo Andrea Cassi e Elisabetta Fusar Poli, Torino, Giappichelli, pp. 1-7.
- Cavallo R., 2022: *Alle origini della sovranità europea*, in “Italian Review of Legal History”, 8 (2022), n. 6.
- Cavanna A., 2005: *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico 2*, Milano, Giuffrè.
- Ciancio C., Goisis G., Possenti V., Totaro F., 2022: *Persona centralità e prospettive*, Milano, Mimesis.
- Cianferotti G., 1980: *V. E. Orlando e la giuspubblicistica italiana tra Ottocento e Novecento*, Milano, Giuffrè.
- Cianferotti G., 2012: *Lo Stato nazionale e la scienza del diritto pubblico*, in “Treccani.it” (https://www.treccani.it/enciclopedia/lo-stato-nazionale-e-la-nuova-scienza-del-diritto-pubblico_%28Il-Contributo-italiano-alla-storia-del-Pensiero:-Diritto%29).
- Cittadino G., 2020: *Pluralismo, direito, justiça distributiva. Elementos de filosofia constitucional contemporânea*, Andradina, Meraki.
- Comitato Nazionale per la celebrazione del primo decennale della promulgazione della Costituzione, 1958: *La fine della guerra e la «Costituzione provvisoria» del 1944*, in Id. IV, *I precedenti storici della Costituzione (studi e lavori preparatori)*, Milano, Giuffrè.
- Costa P., 1999: *Lo stato totalitario: un campo semantico nella giuspubblicistica del fascismo*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico”, 28 (1999), pp. 61ss.
- Cotta S., 1983: voce *Persona (filosofia del diritto)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXXIII, Milano, Giuffrè, pp. 159-169.
- Corradini E., 1919: *Stato liberale e stato nazionale*, in *Manifesti del nazionalismo italiano (a cura di Guido Vitali)*, Milano, Istituto editoriale italiano, pp. 93ss.
- Croce M. and Goldoni M., 2020: *The Legacy of Pluralism. The continental Jurisprudence of Santi Romano, Carl Schmitt, and Costantino Mortati*, Stanford, University Press Stanford.
- De Carli P., 2022: *Europa dei valori. Primo rapporto ACEV*, Milano, Wolters Kluwer-Cedam.
- De Maistre J., 1814: *Essai sur le principe générateur des constitutions politiques et des autres institutions humaines*, Paris, La société typographique.

- Dossetti G., 1994: *La ricerca costituente 1945 - 1952*, Bologna, Il Mulino.
- Dürrenmatt F., 2018: *Il matrimonio del signor Mississippi*, Milano, Marcos y Marcos.
- Elia L., 2005: *Alcide De Gasperi e l'Assemblea Costituente* (<https://www.degasperitn.it/362/2005-Leopoldo-Elia-Alcide-De-Gasperi-e-l-Assemblea-Costituente.pdf>).
- Fama E.F., 1970: *Efficient Capital Markets: a Review of Theory and Empirical Work*, in "The Journal of Finance", 25/2 (May, 1970), pp. 383-417.
- Federzoni L., Maraviglia M., 1919: *L'azione politica dei nazionalisti*, in *Manifesti del nazionalismo italiano (a cura di Guido Vitali)*, Milano, Istituto editoriale italiano, pp. 41ss.
- Fioravanti M., 1981: *Stato di diritto e stato amministrativo nell'opera giuridica di Santi Romano*, Milano, Liguori editore (ora in Id., *La scienza del diritto pubblico. Dottrine dello Stato e della Costituzione tra Otto e Novecento*, Milano, Giuffrè, 2001).
- Frosini T.E., 2016: *Vittorio Emanuele Orlando, costituzionalista e teorico del diritto pubblico*, in "Rivista AIC", 3/2016 (<https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/Frosini%20relazione.pdf>)
- Gemelli A., 1935: *Introduzione*, in *Problemi fondamentali dello Stato corporativo. Corso di lezioni promosso dall'Università Cattolica del S. Cuore col concorso della Unione cattolica per le scienze sociali*, Milano, Vita e Pensiero.
- Gentile G., 1937: *I fondamenti della filosofia del diritto*, Firenze, Sansoni.
- Graziosi A., 2023: *Occidenti e modernità. Vedere un mondo nuovo*, Edizione e-book, Bologna, Il Mulino.
- Greco T., 2023: *Sul diritto come ordinamento. Paolo Grossi in dialogo con Santi Romano*, in "Quaderni fiorentini" 52 (2023). *Il diritto come forma dell'esperienza. Per Paolo Grossi*; T. I, pp. 95ss.
- Greppi N., 2021: *Contrastare la cancel culture. Inquadramento e proposte pratiche*, in www.centromachiavelli.com/2021/11/22/cosa-e-cancel-culture-come-contrastare/
- Grondona M., 2023: *Per un rinnovamento della teoria generale del diritto privato, ovvero: la forza sociale dell'individualismo*, in "Accademia", 1, gennaio – aprile 2023. (<https://accademiaassociazionecivilisti.it/per-un-rinnovamento-della-teoria-generale-del-diritto-privato-ovvero-la-forza-sociale-dellindividualismo/>)
- Grossi P., 2000: *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860 – 1950*, Milano, Giuffrè.
- Grossi P., 2011a: *Lo Stato moderno e la sua crisi (a cent'anni dalla prolusione pisana di Santi Romano)*, in "Rivista trimestrale di diritto pubblico", 1 (2011 gennaio / marzo), pp. 1-26, ora in Id., *Introduzione al Novecento giuridico*,

- Roma-Bari, Laterza, 2012.
- Grossi P., 2011b: *Il diritto nella storia dell'Italia unita*, (http://www.lincci.it/files/convegni/840_allegatouno.pdf)
- Grossi P., 2013a: *A cento anni dalla prolusione pisana di Santi Romano*, in *Ricordando Santi Romano. In occasione dei corsi dell'a. a. 2010 – 2011 nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa*, a cura di E. Rippepe, con in appendice la riproduzione anastatica de «Lo stato moderno e la sua crisi» nell'edizione del 1910, Pisa, Pisa University Press
- Grossi P., 2013b: *La Costituzione italiana quale espressione di un tempo giuridico pos – moderno*, in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, 2013, 3, ora in Id. *L'invenzione del diritto*, Roma – Bari, 2017.
- Grossi P., 2017: *L'invenzione del diritto*, Roma - Bari, edizione digitale.
- Grossi P., 2018: *Storicità versus prevedibilità: sui caratteri di un diritto pos-moderno*, in “Questione Giustizia”, 4/2018 (https://www.questionegiustizia.it/rivista/articolo/storicit-versus-prevedibilita-sui-caratteri-di-un-diritto-pos-moderno_573.php).
- Grossi P., 2019a: *Costituzionalismi tra 'moderno' e pos – moderno'. Tre lezioni suor – orsoliniane*, Napoli, Editoriale scientifica.
- Grossi P., 2019b: *Giovinezza della Costituzione Italiana*, Roma, Bardi.
- Habermas J. 1992: *Fatizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaats*, Frankfurt am Main, 1992², trad. it. *Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia*, a cura di L. Ceppa, Roma – Bari, 2018⁶.
- Hobbes T. 1666: *Dialogo fra un filosofo e uno studioso del diritto comune d'Inghilterra* [1666], trad. it. di Bobbio N., Torino, Utet, 1959.
- Humbolt W., 1702: *Saggio sui limiti della attività dello stato* [1702], Milano, Giuffrè, 1965.
- Irti N., 2014: *La crisi della fattispecie*, in “Rivista di diritto processuale”, 2014 (69/1), pp. 36-44.
- Irti N., 2022a: *Non ci può essere politica senza radici culturali*, in “Il Sole 24 Ore”, domenica 13 febbraio 2022, ora in Id., *Lo Spettatore*, Milano, Il Sole 24 Ore
- Irti N., 2022b: *Scelte politiche e consapevolezza storica*, in “Il Sole 24 Ore”, domenica 22 maggio 2022, ora in Id., *Lo Spettatore*, Milano, Il Sole 24 Ore
- Irti N., 2022c: *La sovranità dei consumatori e il loro potere*, in “Il Sole 24 Ore”, domenica 30 ottobre 2022, ora in Id., *Lo Spettatore*, Milano, Il Sole 24 Ore.
- Itzcovich G., 2020: *Vittorio Emanuele Orlando, i confini del diritto pubblico e la dottrina giuridica di oggi*, in Cortese F., Caruso C., Rossi S. (a cura di), *Alla ricerca del metodo nel diritto pubblico. Vittorio Emanuele Orlando reloaded*, Milano, Franco Angeli, pp. 25ss.

- Lacché L., 2023a: *l'esperienza costituzionale di Weimar nel dibattito italiano (1919 – 1948)*, in Id., *La Costituzione nel Novecento. Percorsi storici e vicissitudini dello Stato di diritto*, Torino, Giappichelli
- Lacché L., 2023b: *La meta di un lungo viaggio: società, diritto, costituzione*, in "Quaderni fiorentini" 52 (2023). *Il diritto come forma dell'esperienza. Per Paolo Grossi*; T. I, pp. 841ss.
- La Rocca G., 2022: "Liberale", "progressista", "conservatore": *alla ricerca di un senso*, in Il caso.it 19 settembre 2022, (<https://blog.ilcaso.it/libreriaFile/1a187-larocca-19-09-2022.pdf>)
- Lipari N., 2015: *I civilisti e la certezza del diritto*, in "Ars Interpretandi. Rivista di ermeneutica giuridica", 2/2015, pp. 55-76.
- Kelsen H., 1952: *Teoria generale del diritto e dello Stato*, Milano. Edizioni di Comunità.
- Magnani C. 2000: *Stato e rappresentanza politica nel pensiero giuridico di Orlando e Romano*, in "Materiali per una storia della cultura giuridica", 2000, pp. 349-386.
- Mancini R., 2019: *Dialettiche della paura nella società dell'astrazione*, in "Quaderno di Storia del penale e della Giustizia", Vol. 1 (2019), *La paura. Riflessioni interdisciplinari per un dibattito contemporaneo su violenza, ordine, sicurezza e diritto di punire*, pp. 35ss.
- Mangia A., 2012: *La rappresentanza politica e la sua crisi. Un secolo dopo la Prolusione pisana di Santi Romano*, in "Diritto e Società", 3, 2012, pp. 461-492.
- Maritain J., 2022: *La persona e il bene comune*, Brescia, Morcelliana.
- Marsili Libelli M., 1935: *Interesse economico collettivo ed interesse economico individuale*, in *Problemi fondamentali dello Stato corporativo. Corso di lezioni promosso dall'Università Cattolica del S. Cuore col concorso della Unione cattolica per le scienze sociali*, Milano, Vita e Pensiero.
- Martinelli C., 2018: *La lettura delle transizioni di regime politico nel pensiero dell'"ultimo" Santi Romano*, in "Rivista AIC", n.1/2018 (https://www.rivistaaic.it/images/rivista/pdf/1_2018_Martinelli.pdf).
- Martini M., 2022a): *L'uomo risorsa centrale e sconosciuta all'economia contemporanea*, in "La Nuova Europa", n. 5 (1992), ora in Id., *Economia L'ordine della casa. Lavoro · Persona · Intrapresa*, a cura di Andrea Macchiavelli, Castel Bolognese, Itaca, pp. 95ss.
- Martini M., 2022b): *Quale cultura economica per lo sviluppo*, in "Persone e Imprese", n. 2 – 3 (1997), ora in Id. *Economia L'ordine della casa. Lavoro · Persona · Intrapresa*, a cura di Andrea Macchiavelli, Castel Bolognese, Itaca, pp. 106ss.
- Matteucci N., 1963: *positivismo giuridico e costituzionalismo*, in "Rivista trimestrale di diritto e procedura civile", 1963, 3.

- Mazzacane A., 1986: *Introduzione*, in *I giuristi e la crisi dello Stato liberale in Italia fra Otto e Novecento*. A cura di Aldo Mazzacane, Napoli, Liguori, pp. 13-26.
- Mill J.S., 1859, *Sulla libertà*, [1859], Milano, SugarCo, 1990.
- Míguez Núñez R., 2018: *Le avventure del soggetto. Contributo teorico-comparativo sulle nuove forme di soggettività giuridica*, Milano- Udine, Mimesis.
- Morrone A., 2012: *Per il metodo del costituzionalista: riflettendo su Lo Stato moderno e la sua crisi di Santi Romano*, in "Quaderni costituzionali", Fascicolo 2, giugno 2012, pp. 369-390.
- Morrone A., 2016: *L'État constitutionnel et sa crise. Santi Romano et la méthode de la science du droit constitutionnel*, in Aa Vv, *Traité des rapports entre ordres juridiques*, Issy-les-Moulineaux, LGDJ, pp. 93 – 108.
- Morrone A., 2017a: *Sovranità*, in "Rivista AIC", 3/2017, pp. 1-108.
- Morrone A., 2017b: *La crisi dello stato moderno ieri ed oggi attraverso Santi Romano*, in Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, *La Grande Guerra. La scienza, le idee, gli uomini*, Roma, Accademia Nazionale delle Scienze detta dei XL, pp. 135-154.
- Míguez Núñez R., 2018: *Le avventure del soggetto. Contributo teorico-comparativo sulle nuove forme di soggettività giuridica*, Milano- Udine, Mimesis.
- Orestano R., 1960: *Diritti soggettivi e diritti senza soggetto. Linee di una vicenda concettuale*, in "Jus", 1960/ 2, pp., 149-196 ora anche in www.academia.edu/31024428/Riccardo_Orestano_Diritti_soggettivi_e_diritti_senza_soggetto_Linee_di_una_vicenda_concettuale_1960
- Orlando V. E., 1889: *I criteri tecnici per la ricostruzione del diritto pubblico*, in "Archivio Giuridico", n.1 (1889), ora in Id., *Diritto pubblico generale. Scritti vari (1881 – 1940) coordinati in sistema*, ristampa inalterata, Milano, Giuffrè, 1954.
- Orlando V. E., 1900: *Le teorie fondamentali*, in *Primo trattato completo di diritto amministrativo*, a cura del prof. V.E. Orlando, I, Milano, Società editrice libraria.
- Padoa Schioppa A., 2022: *Sovranità, sussidiarietà, identità*, in *Presentazione. Prospettive sulla sovranità*, in "Italian Review of Legal History", 8 (2022), n. 1.
- Perticone G., 1932: *Su alcuni presupposti del diritto pubblico italiano (In margine al Convegno di studi corporativi)*, in "Archivio giuridico", CVII (1932), pp. 99ss.
- Portalis J.É.M., *Discours préliminaire du premier projet de Code civil (1801)* (www.mafr.fr/IMG/pdf/discours_1er_code_civil.pdf).
- Rauti A., 2015: *La persona umana fra totalitarismo e stato costituzionale. Prime riflessioni*, in "Diritto e società", 3, 2015, pp. 503-528.
- Rocco A., 1914: *Che cosa è il nazionalismo e che cosa vogliono i nazionalisti*, Padova, Gruppo nazionalista padovano.
- Rocco A., 1918: *Manifesto di "Politica"*, in "Politica" 15 dicembre 1918, ora in Id., *Scritti e discorsi politici*, Milano, Giuffrè, 1938, II, p. 529-544.

- Rocco A., 1919a: *Che cosa è la nazione italiana?*, in *Manifesti del nazionalismo italiano (a cura di Guido Vitali)*, Milano, Istituto editoriale italiano.
- Rocco A., 1919b: *Il nazionalismo economico*, in *Manifesti del nazionalismo italiano (a cura di Guido Vitali)*, Milano, Istituto editoriale italiano.
- Rocco A., 1924: *La formazione della coscienza nazionale dal liberalismo al fascismo. Discorso pronunciato all'augusteo di Roma il 5 aprile 1924*, ora in Id., *Scritti e discorsi politici*, Milano, Giuffrè, 1938, II, pp. 755-770.
- Rocco A., 1927: *La trasformazione dello Stato. Dallo Stato liberale allo Stato Fascista*, Roma, La Voce.
- Romano A., 2004: *Santi Romano, la giuspubblicistica italiana: temi e tendenze*, in "Diritto e società", 1/2004, pp. 7-36
- Romano S., 1909: *Lo Stato moderno e la sua crisi. Discorso per l'inaugurazione dell'anno accademico nella R. Università di Pisa letto il 4 novembre 1909*, Pisa, Vannucchi, 1909.
- Roy O., 2022: *L'aplatissement du monde. La crise de la culture e l'empire des normes*, Paris, Editions du Seuil.
- Ruini M., 1958: *Discorso tenuto all'Assemblea Costituente nella seduta del 22 dicembre 1947*, in *Raccolta di scritti sulla Costituzione (27 Dicembre 1947 - 27 Dicembre 1957)*, curata dal Comitato nazionale per la celebrazione del primo decennale della promulgazione della Costituzione, Milano, Giuffrè, I, *Discorsi e scritti sulla Costituzione*, pp. 61ss.
- Ruffilli R., 1977: *Santi Romano e l'analisi liberal-riformista della «crisi dello Stato» nell'età giolittiana*, in *Le dottrine giuridiche di oggi e l'insegnamento di Santi Romano*, a cura di P. Biscaretti di Ruffia, Milano, Giuffrè, pp. 223-238.
- Scalone A., 2008: *Democrazia rappresentativa, partiti, organizzazione d'interesse*, in Bertolissi M., G. Duso, Scalone A. (a cura di), *Ripensare la Costituzione. La questione della pluralità*, Monza, Polimetrica, pp. 127ss.
- Sciumè A., 2003: *Nostalgie giuridiche del Novecento: l'individuo e la costruzione della 'Città corporativa'*, in *Amicitiae Pignus. Studi in ricordo di Adriano Cavanna*, Tomo terzo, a cura di Antonio Padoa Schioppa, Gigliola Di Renzo Villata, Gian Paolo Massetto, Milano, pp. 2001ss.
- Sciumè A., 2020: *Leggendo La paura. Riflessioni interdisciplinari per un dibattito contemporaneo su violenza, ordine, sicurezza e diritto di punire*, in "Studi senesi", Anno 2020, CXXXII (III Serie LXIX), Fascicolo 2, pp. 427-437.
- Scoppola P., 2004: *De Gasperi tra passato e presente* (<https://www.degasperitn.it/363/2004-Pietro-Scoppola-De-Gasperi-fra-passato-e-presente.pdf>).
- Sieyès E.J., 1789: *Qu'est-ce que le Tiers état?*, Paris 1789, in formato pdf Éditions du Boucher, Paris 2002, www.leboucher.com/pdf/sieyes/tiers.pdf).
- Sordi B., 2017: *Dall'attività sociale ai pubblici servizi: alle radici ottocentesche*

- dello stato sociale*, in “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 46 (2017), *Giuristi e stato sociale*, I, pp. 175-198.
- Spirito U., 1930: *Benessere individuale e benessere sociale*, in Archivio di studi corporativi, I (1930), pp. 479-496.
- Stolzi I., 2022: *Rappresentanza politica e rappresentanza degli interessi*, in *Il ‘groviglio costituzionale’ del fascismo: materiali per una mappa concettuale*, numero monografico del “Giornale di Storia costituzionale”, n. 43, 1/2022.
- Tocqueville (de) A., 1840: *De la démocratie en Amérique*, Paris, Pagnerre, IV.
- Veltroni W., 2007: *Introduzione*, in *Le “Cronache sociali” di Giuseppe Dossetti*, Tomo primo 1947 – 1948. *La giovane sinistra cattolica e la rifondazione della democrazia italiana*, Parma, Diabasis.
- Viola F., 1999: *Lo statuto giuridico della persona in prospettiva storica*, in *Studi in memoria di Italo Mancini*. A cura di G. Pansini, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, pp. 621-641.
- Volpi J., 2022: *Le Relazioni fra diritto e stato nel pensiero di Giovanni Gentile Dalla prefazione ai Prîncipi di etica a Genesi e struttura della società*, in “Etica & Politica”, XXIV, 2022, 1, 453-494.
- Volpicelli A., 1948: *La genesi dei Fondamenti della Filosofia del diritto di Giovanni Gentile*, in Aa.Vv., *Giovanni Gentile. La vita e il pensiero*, vol. I, a cura della Fondazione Giovanni Gentile per gli studi filosofici, Firenze, Sansoni, pp. 308-322.
- Zaccaria G., 2019: *Introduzione. Crisi della fattispecie, crucialità del caso, concetto di legalità*, in “Ars Interpretandi. Rivista di ermeneutica giuridica”, 1/2019, pp. 7-14.
- Zagrebel'sky G., 2023: *Tempi difficili per la Costituzione. Gli smarrimenti dei costituzionalisti*, Bari- Roma, Laterza (Edizione digitale: maggio 2023, www.laterza.it).